SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 216

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 17 settembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2007, n. **154.**

Attuazione della direttiva 2004/114/CE, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della solidarietà sociale, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, dei beni e delle attività culturali e per gli affari regionali e le autonomie locali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

«Art. 27-*bis (Ingresso e soggiorno per volontariato).* — 1. Con decreto del Ministero della solidarietà sociale, di concerto con il Ministero dell'interno e degli affari esteri, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, è determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di volontariato ai sensi del presente testo unico.

2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 è consentito l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di età compresa tra i 20 e i 30 anni per la partecipazione ad un programma di volontariato, previo rilascio di apposito nulla osta, a seguito della verifica dei seguenti requisiti:

a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato ad una delle seguenti categorie:

1) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;

2) organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

3) associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;

b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e l'organizzazione promotrice del programma di volontariato, in cui siano specificate le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui beneficerà per espletare tali funzioni, l'orario cui sarà tenuto, le risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, nonché, ove necessario, l'indicazione del percorso di formazione anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana;

c) sottoscrizione da parte dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato di una polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza sanitaria e alla responsabilità civile verso terzi e assunzione della piena responsabilità per la copertura delle spese relative al soggiorno del volontario, per l'intero periodo di durata del programma, e per il viaggio di ingresso e ritorno. La sottoscrizione della polizza è obbligatoria anche per le associazioni di cui al n. 3) della lettera *a)* del comma 2, che abbiano stipulato convenzioni ai sensi dell'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in deroga a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo.

3. La domanda di nulla osta è presentata dalla organizzazione promotrice del programma di volontariato allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il medesimo programma di

volontariato. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1, rilascia il nulla osta.

4. Il nulla osta è trasmesso, in via telematica, dallo sportello unico per l'immigrazione, alle rappresentanze consolari all'estero, alle quali è richiesto il relativo visto di ingresso entro sei mesi dal rilascio del nulla osta.

5. Il permesso di soggiorno è richiesto e rilasciato ai sensi delle disposizioni vigenti, per la durata del programma di volontariato e di norma per un periodo non superiore ad un anno. In casi eccezionali, specificamente individuati nei programmi di volontariato e valutati sulla base di apposite direttive che saranno emanate dalle Amministrazioni interessate, il permesso può avere una durata superiore e comunque pari a quella del programma. In nessun caso il permesso di soggiorno, che non è rinnovabile né convertibile in altra tipologia di permesso di soggiorno, può avere durata superiore a diciotto mesi.

6. Il periodo di durata del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della presente disposizione non è computabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9-*bis.*»;

b) all'articolo 39 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *b)* del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«*b)* la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l'iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso, previa autorizzazione dell'università, e l'esercizio di attività di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare di tale permesso;»;

2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-*bis.* Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui l'Italia aderisce, lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da uno Stato appartenente all'Unione europea, in quanto iscritto ad un corso universitario o ad un istituto di insegnamento superiore, può fare ingresso in Italia per soggiorni superiori a tre mesi senza necessità del visto per proseguire gli studi già iniziati nell'altro Stato o per integrarli con un programma di studi ad esso connessi, purché abbia i requisiti richiesti per il soggiorno ai sensi del presente testo unico e qualora congiuntamente:

a) partecipi ad un programma di scambio comunitario o bilaterale con lo Stato di origine ovvero sia stato autorizzato a soggiornare per motivi di studio in uno Stato appartenente all'Unione europea per almeno due anni;

b) corredi la richiesta di soggiorno con una documentazione, proveniente dalle autorità accademiche del Paese dell'Unione nel quale ha svolto il corso di studi, che attesti che il nuovo programma di studi da svolgere in Italia è effettivamente complementare al programma di studi già svolto.

4-*ter.* Le condizioni di cui al comma 4-*bis,* lettera *a)* non sono richieste qualora il programma di studi dello straniero preveda obbligatoriamente che una parte di esso si svolga in Italia.»;

c) dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:

«Art. 39-*bis (Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio professionale).* — 1. È consentito l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione, dei cittadini stranieri:

a) maggiori di età ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore;

b) ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi nell'ambito del contingente annuale stabilito con decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281;

c) minori di età non inferiore a quindici anni in presenza di adeguate forme di tutela;

d) minori di età non inferiore a quattordici anni che partecipano a programmi di scambio o di iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero della pubblica istruzione, dal Ministero dell'università e della ricerca o dal Ministero per i beni e le attività culturali per la frequenza di corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche.».

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né minori entrate. Gli uffici interessati utilizzano le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo delle Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

AMATO, *Ministro dell'interno*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FERRERO, *Ministro della solidarietà sociale*

FIORONI, *Ministro della pubblica istruzione*

MUSSI, *Ministro dell'università e della ricerca*

RUTELLI, *Ministro dei beni e delle attività culturali*

LANZILLOTTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo, se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva l3 dicembre 2004, n. 2004/114/CE «Direttiva del Consiglio relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato» è pubblicata nella G.U.U.E. 23 dicembre 2004, n. L 375 ed è entrata in vigore il 12 gennaio 2005.

— Il testo dell'art. 1 e l'allegato «A» della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2005), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 febbraio 2006, n. 32, 2005, n. 9, è il seguente:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2003/123/CE, della direttiva 2004/9/CE, della direttiva 2004/36/CE, della direttiva 2004/49/CE, della direttiva 2004/50/CE, della direttiva 2004/54/CE, della direttiva 2004/80/CE, della direttiva 2004/81/CE, della direttiva 2004/83/CE, della direttiva 2004/113/CE della direttiva 2005/14/CE, della direttiva 2005/19/CE, della direttiva 2005/28/CE, della direttiva 2005/36/CE e della direttiva 2005/60/CE sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'art. 11-*ter,* comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 adottato per l'attuazione della direttiva 2004/109/CE, di cui all'allegato B, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 3 e con la procedura prevista dal presente articolo, può emanare disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'art. 27, paragrafo 2, della medesima direttiva.

7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005.

8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».

«ALLEGATO *A*

2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche.

2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica la direttiva 89/662/CEE e la direttiva 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio.

2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica la direttiva 90/426/CEE e la direttiva 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE.

2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.

2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.

2004/117/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica la direttiva 66/401/CEE, la direttiva 66/402/CEE, la direttiva 2002/54/CE, la direttiva 2002/55/CE e la direttiva 2002/57/CE per quanto riguarda gli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi.

2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica la direttiva 73/239/CEE, la direttiva 85/611/CEE, la direttiva 91/675/CEE, la direttiva 92/49/CEE e la direttiva 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 94/19/CE, la direttiva 98/78/CE, la direttiva 2000/12/CE, la direttiva 2001/34/CE, la direttiva 2002/83/CE e la direttiva 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari.

2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali").

2005/50/CE della Commissione, dell'11 agosto 2005, relativa alla riclassificazione delle protesi articolari dell'anca, del ginocchio e della spalla nel quadro della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.».

— Il testo dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1998, n. 1998, supplemento ordinario, è il seguente:

«6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato regolamento di attuazione, è emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 novembre 1999, n. 258, supplemento ordinario.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 39 del citato decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, come modificato dal presente decreto:

«Art. 39 *(Accesso ai corsi delle università)* (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 37). — 1. In materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo.

2. Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui all'art. 3, promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi universitari di cui all'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di accoglienza.

3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:

a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero;

b) *la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l'iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso, previa autorizzazione dell'università, e l'esercizio di attività di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare di tale permesso;*

c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocità;

d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini dell'uniformità di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera *c);*

e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia;

f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.

4. In base alle norme previste dal presente articolo dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, è disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni.

4-bis. *Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui l'Italia aderisce, lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da uno Stato appartenente all'Unione europea, in quanto iscritto ad un corso universitario o ad un istituto di insegnamento superiore, può fare ingresso in Italia per soggiorni superiori a tre mesi senza necessità del visto per proseguire gli studi già iniziati nell'altro Stato o per integrarli con un programma di studi ad esso connessi, purché abbia i requisiti richiesti per il soggiorno ai sensi del presente testo unico e qualora congiuntamente:*

a) *partecipi ad un programma di scambio comunitario o bilaterale con lo Stato di origine ovvero sia stato autorizzato a soggiornare per motivi di studio in uno Stato appartenente all'Unione europea per almeno due anni;*

b) *corredi la richiesta di soggiorno con una documentazione, proveniente dalle autorità accademiche del Paese dell'Unione nel quale ha svolto il corso di studi, che attesti che il nuovo programma di studi da svolgere in Italia è effettivamente complementare al programma di studi già svolto.*

4-ter. *Le condizioni di cui al comma 4-*bis, *lettera* a) *non sono richieste qualora il programma di studi dello straniero preveda obbligatoriamente che una parte di esso si svolga in Italia.*

5. È comunque consentito l'accesso ai corsi universitari e alle scuole di specializzazione delle università, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio.».

07G0169

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 settembre 2007.

Corso legale, contingente e modalità di cessione del dittico delle monete d'oro da 20 euro della serie «Europa delle Arti» - millesimo 2007, dedicate all'Irlanda.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 24 novembre 2006, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2007, ivi comprese le emissioni numismatiche;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2007, n. 2881, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2007, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da € 20, della serie «L'Europa delle Arti», dedicate all'Irlanda, millesimo 2007;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'oro da € 20, della serie «L'Europa delle Arti», dedicate all'Irlanda, millesimo 2007, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 2007, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 27 settembre 2007.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, è determinato in € 70.000,00 pari a n. 3.500 pezzi.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete, entro il 31 marzo 2008, con le modalità e alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto 4 e di Piazza Verdi 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti per un valore massimo, a persona, di € 1.500,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Sezione Zecca - via Gino Capponi, 49 - 00179 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www. ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni Numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 500 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per i quantitativi eccedenti le 100 unità.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 100 unità € 215,00;

da 101 a 500 unità € 210,70.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto, sarà effettuata al ricevimento dei documenti bancari o postali, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente. Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2007

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

07A07982

DECRETO 10 settembre 2007.

Variazione dei prezzi di vendita al pubblico di varie marche di tabacco lavorato - Modifica dei contenuti di nocività di due marche di sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigari e dei sigaretti e successive integrazioni;

Visto il decreto direttoriale 25 ottobre 2005 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico del tabacco da fumo trinciato;

Viste le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacco lavorato, presentate dalle Società British American Tobacco Italia Spa, Agio Cigars e International Tobacco Agency Srl;

Considerato, altresì, che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacco lavorato nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella B), allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni e alla tabella C) allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005;

Considerato, inoltre, che occorre provvedere, su richiesta della British American Tobacco Italia Spa, alla variazione dei contenuti dichiarati di nocività di alcune marche di sigarette;

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella B), allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, e dalla tabella C), allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati, è variato come segue:

SIGARI E SIGARETTI
(TABELLA B)

SIGARI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Conf.
AVO CLASSIC PURITOS	Confezione da 10 pezzi	320,00	340,00	17,00
AVO DOMAINE 10	Confezione da 4 pezzi	1.680,00	1.800,00	36,00
AVO DOMAINE 10	Confezione da 25 pezzi	1.680,00	1.800,00	225,00
AVO DOMAINE 10	Confezione da 1 pezzo	1.680,00	1.800,00	9,00
AVO DOMAINE 20	Confezione da 25 pezzi	1.580,00	1.600,00	200,00
AVO DOMAINE 20	Confezione da 4 pezzi	1.580,00	1.600,00	32,00
AVO DOMAINE 20	Confezione da 1 pezzo	1.580,00	1.600,00	8,00
AVO DOMAINE 40	Confezione da 1 pezzo	1.900,00	2.000,00	10,00
AVO DOMAINE 40	Confezione da 4 pezzi	1.900,00	2.000,00	40,00
AVO DOMAINE 40	Confezione da 25 pezzi	1.900,00	2.000,00	250,00
AVO DOMAINE 60	Confezione da 1 pezzo	1.380,00	1.400,00	7,00
AVO DOMAINE 60	Confezione da 5 pezzi	1.380,00	1.400,00	35,00
AVO DOMAINE 60	Confezione da 25 pezzi	1.380,00	1.400,00	175,00
AVO NOTTURNO TUBOS XO SERIE QUARTETTO	Confezione da 20 pezzi	1.320,00	1.400,00	140,00
AVO NOTTURNO TUBOS XO SERIE QUARTETTO	Confezione da 4 pezzi	1.320,00	1.400,00	28,00
AVO NOTTURNO TUBOS XO SERIE QUARTETTO	Confezione da 1 pezzo	1.320,00	1.400,00	7,00
AVO PRELUDIO TUBOS XO SERIE TRIO	Confezione da 4 pezzi	1.400,00	1.500,00	30,00
AVO PRELUDIO TUBOS XO SERIE TRIO	Confezione da 20 pezzi	1.400,00	1.500,00	150,00
AVO PRELUDIO TUBOS XO SERIE TRIO	Confezione da 1 pezzo	1.400,00	1.500,00	7,50
AVO XO ALLEGRO	Confezione da 25 pezzi	1.060,00	1.100,00	137,50
AVO XO ALLEGRO	Confezione da 5 pezzi	1.060,00	1.100,00	27,50
AVO XO ALLEGRO	Confezione da 1 pezzo	1.060,00	1.100,00	5,50
AVO XO INTERMEZZO	Confezione da 25 pezzi	1.440,00	1.500,00	187,50
AVO XO INTERMEZZO	Confezione da 4 pezzi	1.440,00	1.500,00	30,00
AVO XO INTERMEZZO	Confezione da 1 pezzo	1.440,00	1.500,00	7,50
AVO XO MAESTOSO	Confezione da 25 pezzi	1.760,00	1.800,00	225,00
AVO XO MAESTOSO	Confezione da 4 pezzi	1.760,00	1.800,00	36,00
AVO XO MAESTOSO	Confezione da 1 pezzo	1.760,00	1.800,00	9,00
AVO XO NOTTURNO	Confezione da 25 pezzi	1.220,00	1.300,00	162,50
AVO XO NOTTURNO	Confezione da 5 pezzi	1.220,00	1.300,00	32,50
AVO XO NOTTURNO	Confezione da 1 pezzo	1.220,00	1.300,00	6,50
AVO XO PRELUDIO	Confezione da 25 pezzi	1.320,00	1.400,00	175,00

SIGARI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Conf.
AVO XO PRELUDIO	Confezione da 5 pezzi	1.320,00	1.400,00	35,00
AVO XO PRELUDIO	Confezione da 1 pezzo	1.320,00	1.400,00	7,00
AVO XO PRESTO	Confezione da 25 pezzi	1.060,00	1.100,00	137,50
AVO XO PRESTO	Confezione da 5 pezzi	1.060,00	1.100,00	27,50
AVO XO PRESTO	Confezione da 1 pezzo	1.060,00	1.100,00	5,50
AVO XO SERENATA	Confezione da 25 pezzi	1.240,00	1.300,00	162,50
AVO XO SERENATA	Confezione da 5 pezzi	1.240,00	1.300,00	32,50
AVO XO SERENATA	Confezione da 1 pezzo	1.240,00	1.300,00	6,50
DAVIDOFF 1000	Confezione da 25 pezzi	1.320,00	1.350,00	168,75
DAVIDOFF 1000	Confezione da 5 pezzi	1.320,00	1.350,00	33,75
DAVIDOFF 1000	Confezione da 1 pezzo	1.320,00	1.350,00	6,75
DAVIDOFF 2000	Confezione da 5 pezzi	1.740,00	1.800,00	45,00
DAVIDOFF 2000	Confezione da 25 pezzi	1.740,00	1.800,00	225,00
DAVIDOFF 2000	Confezione da 1 pezzo	1.740,00	1.800,00	9,00
DAVIDOFF 2000 TUBOS	Confezione da 4 pezzi	1.840,00	1.900,00	38,00
DAVIDOFF 2000 TUBOS	Confezione da 20 pezzi	1.840,00	1.900,00	190,00
DAVIDOFF 2000 TUBOS	Confezione da 1 pezzo	1.840,00	1.900,00	9,50
DAVIDOFF 3000	Confezione da 5 pezzi	1.920,00	2.000,00	50,00
DAVIDOFF 3000	Confezione da 25 pezzi	1.920,00	2.000,00	250,00
DAVIDOFF 3000	Confezione da 1 pezzo	1.920,00	2.000,00	10,00
DAVIDOFF 4000	Confezione da 25 pezzi	2.320,00	2.400,00	300,00
DAVIDOFF 4000	Confezione da 5 pezzi	2.320,00	2.400,00	60,00
DAVIDOFF 4000	Confezione da 1 pezzo	2.320,00	2.400,00	12,00
DAVIDOFF AMBASSADRICE	Confezione da 5 pezzi	1.180,00	1.200,00	30,00
DAVIDOFF AMBASSADRICE	Confezione da 25 pezzi	1.180,00	1.200,00	150,00
DAVIDOFF AMBASSADRICE	Confezione da 1 pezzo	1.180,00	1.200,00	6,00
DAVIDOFF AMBASSADRICE	Confezione da 10 pezzi	1.180,00	1.200,00	60,00
DAVIDOFF ANIVERSARIO N.3	Confezione da 10 pezzi	3.200,00	3.400,00	170,00
DAVIDOFF ANIVERSARIO N.3 TUBOS	Confezione da 20 pezzi	3.200,00	3.400,00	340,00
DAVIDOFF ANIVERSARIO N.3 TUBOS	Confezione da 3 pezzi	3.200,00	3.400,00	51,00
DAVIDOFF ANIVERSARIO N.3 TUBOS	Confezione da 1 pezzo	3.200,00	3.400,00	17,00
DAVIDOFF CIGAR ASSORTMENT MILLENNIUM BLEND	Confezione da 4 pezzi	2.600,00	2.800,00	56,00
DAVIDOFF GRAND CRU N.1	Confezione da 25 pezzi	2.320,00	2.400,00	300,00
DAVIDOFF GRAND CRU N.1	Confezione da 5 pezzi	2.320,00	2.400,00	60,00
DAVIDOFF GRAND CRU N.1	Confezione da 1 pezzo	2.320,00	2.400,00	12,00
DAVIDOFF GRAND CRU N.2	Confezione da 5 pezzi	2.140,00	2.200,00	55,00
DAVIDOFF GRAND CRU N.2	Confezione da 25 pezzi	2.140,00	2.200,00	275,00
DAVIDOFF GRAND CRU N.2	Confezione da 1 pezzo	2.140,00	2.200,00	11,00
DAVIDOFF GRAND CRU N.3	Confezione da 25 pezzi	1.840,00	1.900,00	237,50
DAVIDOFF GRAND CRU N.3	Confezione da 5 pezzi	1.840,00	1.900,00	47,50
DAVIDOFF GRAND CRU N.3	Confezione da 1 pezzo	1.840,00	1.900,00	9,50
DAVIDOFF GRAND CRU N.4	Confezione da 25 pezzi	1.640,00	1.700,00	212,50
DAVIDOFF GRAND CRU N.4	Confezione da 5 pezzi	1.640,00	1.700,00	42,50
DAVIDOFF GRAND CRU N.4	Confezione da 1 pezzo	1.640,00	1.700,00	8,50
DAVIDOFF GRAND CRU N.5	Confezione da 25 pezzi	1.320,00	1.400,00	175,00
DAVIDOFF GRAND CRU N.5	Confezione da 5 pezzi	1.320,00	1.400,00	35,00
DAVIDOFF GRAND CRU N.5	Confezione da 1 pezzo	1.320,00	1.400,00	7,00
DAVIDOFF LONSDALE	Confezione da 25 pezzi	2.400,00	2.500,00	312,50

SIGARI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Conf.
DAVIDOFF LONSDALE	Confezione da 1 pezzo	2.400,00	2.500,00	12,50
DAVIDOFF LONSDALE	Confezione da 5 pezzi	2.400,00	2.500,00	62,50
DAVIDOFF N.1	Confezione da 25 pezzi	2.720,00	2.900,00	362,50
DAVIDOFF N.1	Confezione da 5 pezzi	2.720,00	2.900,00	72,50
DAVIDOFF N.1	Confezione da 1 pezzo	2.720,00	2.900,00	14,50
DAVIDOFF N.1	Confezione da 10 pezzi	2.720,00	2.900,00	145,00
DAVIDOFF N.2	Confezione da 5 pezzi	2.340,00	2.500,00	62,50
DAVIDOFF N.2	Confezione da 25 pezzi	2.340,00	2.500,00	312,50
DAVIDOFF N.2	Confezione da 1 pezzo	2.340,00	2.500,00	12,50
DAVIDOFF N.2	Confezione da 10 pezzi	2.340,00	2.500,00	125,00
DAVIDOFF N.2 TUBOS	Confezione da 20 pezzi	2.540,00	2.700,00	270,00
DAVIDOFF N.2 TUBOS	Confezione da 4 pezzi	2.540,00	2.700,00	54,00
DAVIDOFF N.2 TUBOS	Confezione da 1 pezzo	2.540,00	2.700,00	13,50
DAVIDOFF N.3	Confezione da 25 pezzi	1.320,00	1.400,00	175,00
DAVIDOFF N.3	Confezione da 5 pezzi	1.320,00	1.400,00	35,00
DAVIDOFF N.3	Confezione da 1 pezzo	1.320,00	1.400,00	7,00
DAVIDOFF ROBUSTO	Confezione da 25 pezzi	2.600,00	2.700,00	337,50
DAVIDOFF ROBUSTO	Confezione da 1 pezzo	2.600,00	2.700,00	13,50
DAVIDOFF ROBUSTO	Confezione da 4 pezzi	2.600,00	2.700,00	54,00
DAVIDOFF SHORT PERFECTO	Confezione da 25 pezzi	2.000,00	2.100,00	262,50
DAVIDOFF SHORT PERFECTO	Confezione da 4 pezzi	2.000,00	2.100,00	42,00
DAVIDOFF SHORT PERFECTO	Confezione da 1 pezzo	2.000,00	2.100,00	10,50
DAVIDOFF SPECIAL R	Confezione da 25 pezzi	2.340,00	2.500,00	312,50
DAVIDOFF SPECIAL R	Confezione da 4 pezzi	2.340,00	2.500,00	50,00
DAVIDOFF SPECIAL R	Confezione da 1 pezzo	2.340,00	2.500,00	12,50
DAVIDOFF SPECIAL R TUBOS	Confezione da 20 pezzi	2.540,00	2.600,00	260,00
DAVIDOFF SPECIAL R TUBOS	Confezione da 3 pezzi	2.540,00	2.600,00	39,00
DAVIDOFF SPECIAL R TUBOS	Confezione da 1 pezzo	2.540,00	2.600,00	13,00
DAVIDOFF SPECIAL T	Confezione da 20 pezzi	2.740,00	2.800,00	280,00
DAVIDOFF SPECIAL T	Confezione da 4 pezzi	2.740,00	2.800,00	56,00
DAVIDOFF SPECIAL T	Confezione da 1 pezzo	2.740,00	2.800,00	14,00
DAVIDOFF TUBOS ASSORTMENT	Confezione da 3 pezzi	2.320,00	2.400,00	36,00
THE GRIFFIN'S 100	Confezione da 5 pezzi	1.320,00	1.400,00	35,00
THE GRIFFIN'S 100	Confezione da 25 pezzi	1.320,00	1.400,00	175,00
THE GRIFFIN'S 100	Confezione da 1 pezzo	1.320,00	1.400,00	7,00
THE GRIFFIN'S 200	Confezione da 25 pezzi	1.380,00	1.500,00	187,50
THE GRIFFIN'S 200	Confezione da 5 pezzi	1.380,00	1.500,00	37,50
THE GRIFFIN'S 200	Confezione da 1 pezzo	1.380,00	1.500,00	7,50
THE GRIFFIN'S 300	Confezione da 5 pezzi	1.320,00	1.400,00	35,00
THE GRIFFIN'S 300	Confezione da 25 pezzi	1.320,00	1.400,00	175,00
THE GRIFFIN'S 300	Confezione da 1 pezzo	1.320,00	1.400,00	7,00
THE GRIFFIN'S 300 TUBOS	Confezione da 20 pezzi	1.400,00	1.500,00	150,00
THE GRIFFIN'S 300 TUBOS	Confezione da 4 pezzi	1.400,00	1.500,00	30,00
THE GRIFFIN'S 300 TUBOS	Confezione da 1 pezzo	1.400,00	1.500,00	7,50
THE GRIFFIN'S 400	Confezione da 25 pezzi	1.200,00	1.300,00	162,50
THE GRIFFIN'S 400	Confezione da 5 pezzi	1.200,00	1.300,00	32,50
THE GRIFFIN'S 400	Confezione da 1 pezzo	1.200,00	1.300,00	6,50
THE GRIFFIN'S 500	Confezione da 5 pezzi	1.120,00	1.200,00	30,00
THE GRIFFIN'S 500	Confezione da 25 pezzi	1.120,00	1.200,00	150,00

SIGARI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Conf.
THE GRIFFIN'S 500	Confezione da 1 pezzo	1.120,00	1.200,00	6,00
THE GRIFFIN'S No.500 MADURO	Confezione da 1 pezzo	1.120,00	1.200,00	6,00
THE GRIFFIN'S No.500 MADURO	Confezione da 25 pezzi	1.120,00	1.200,00	150,00
THE GRIFFIN'S No.500 MADURO	Confezione da 5 pezzi	1.120,00	1.200,00	30,00
THE GRIFFIN'S PIRAMIDES	Confezione da 25 pezzi	1.400,00	1.500,00	187,50
THE GRIFFIN'S PIRAMIDES	Confezione da 4 pezzi	1.400,00	1.500,00	30,00
THE GRIFFIN'S PIRAMIDES	Confezione da 1 pezzo	1.400,00	1.500,00	7,50
THE GRIFFIN'S PIRAMIDES MADURO	Confezione da 4 pezzi	1.400,00	1.500,00	30,00
THE GRIFFIN'S PIRAMIDES MADURO	Confezione da 1 pezzo	1.400,00	1.500,00	7,50
THE GRIFFIN'S PIRAMIDES MADURO	Confezione da 25 pezzi	1.400,00	1.500,00	187,50
THE GRIFFIN'S PRESTIGE	Confezione da 25 pezzi	1.840,00	2.000,00	250,00
THE GRIFFIN'S PRESTIGE	Confezione da 4 pezzi	1.840,00	2.000,00	40,00
THE GRIFFIN'S PRESTIGE	Confezione da 1 pezzo	1.840,00	2.000,00	10,00
THE GRIFFIN'S PRIVILEGE	Confezione da 25 pezzi	940,00	1.000,00	125,00
THE GRIFFIN'S PRIVILEGE	Confezione da 5 pezzi	940,00	1.000,00	25,00
THE GRIFFIN'S PRIVILEGE	Confezione da 1 pezzo	940,00	1.000,00	5,00
THE GRIFFIN'S ROBUSTO	Confezione da 25 pezzi	1.320,00	1.400,00	175,00
THE GRIFFIN'S ROBUSTO	Confezione da 4 pezzi	1.320,00	1.400,00	28,00
THE GRIFFIN'S ROBUSTO	Confezione da 1 pezzo	1.320,00	1.400,00	7,00
THE GRIFFIN'S ROBUSTO MADURO	Confezione da 4 pezzi	1.320,00	1.400,00	28,00
THE GRIFFIN'S ROBUSTO MADURO	Confezione da 25 pezzi	1.320,00	1.400,00	175,00
THE GRIFFIN'S ROBUSTO MADURO	Confezione da 1 pezzo	1.320,00	1.400,00	7,00
THE GRIFFIN'S ROBUSTO TUBOS	Confezione da 20 pezzi	1.400,00	1.500,00	150,00
THE GRIFFIN'S ROBUSTO TUBOS	Confezione da 3 pezzi	1.400,00	1.500,00	22,50
THE GRIFFIN'S ROBUSTO TUBOS	Confezione da 1 pezzo	1.400,00	1.500,00	7,50
THE GRIFFIN'S TORO MADURO	Confezione da 1 pezzo	1.580,00	1.700,00	8,50
THE GRIFFIN'S TORO MADURO	Confezione da 25 pezzi	1.580,00	1.700,00	212,50
THE GRIFFIN'S TORO MADURO	Confezione da 4 pezzi	1.580,00	1.700,00	34,00
THE GRIFFIN'S TOROS	Confezione da 25 pezzi	1.580,00	1.700,00	212,50
THE GRIFFIN'S TOROS	Confezione da 4 pezzi	1.580,00	1.700,00	34,00
THE GRIFFIN'S TOROS	Confezione da 1 pezzo	1.580,00	1.700,00	8,50
ZINO CLASSIC BRASIL	Confezione da 20 pezzi	500,00	520,00	52,00
ZINO CLASSIC BRASIL	Confezione da 5 pezzi	500,00	520,00	13,00
ZINO CLASSIC BRASIL	Confezione da 1 pezzo	500,00	520,00	2,60
ZINO CLASSIC N° 1 TUBOS	Confezione da 3 pezzi	1.300,00	1.400,00	21,00
ZINO CLASSIC N° 1 TUBOS	Confezione da 10 pezzi	1.300,00	1.400,00	70,00
ZINO CLASSIC N° 4	Confezione da 5 pezzi	740,00	800,00	20,00
ZINO CLASSIC N° 4	Confezione da 10 pezzi	740,00	800,00	40,00
ZINO CLASSIC N° 5	Confezione da 5 pezzi	940,00	1.000,00	25,00
ZINO CLASSIC N° 5	Confezione da 10 pezzi	940,00	1.000,00	50,00
ZINO CLASSIC N° 6 TUBOS	Confezione da 3 pezzi	1.360,00	1.400,00	21,00
ZINO CLASSIC N° 6 TUBOS	Confezione da 10 pezzi	1.360,00	1.400,00	70,00
ZINO CLASSIC N° 8 TUBOS	Confezione da 3 pezzi	1.760,00	1.800,00	27,00
ZINO CLASSIC N° 8 TUBOS	Confezione da 10 pezzi	1.760,00	1.800,00	90,00
ZINO CLASSIC SUMATRA	Confezione da 5 pezzi	500,00	520,00	13,00
ZINO CLASSIC SUMATRA	Confezione da 20 pezzi	500,00	520,00	52,00
ZINO CLASSIC SUMATRA	Confezione da 1 pezzo	500,00	520,00	2,60
ZINO RELAX BRASIL	Confezione da 20 pezzi	500,00	520,00	52,00
ZINO RELAX BRASIL	Confezione da 5 pezzi	500,00	520,00	13,00

SIGARI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Conf.
ZINO RELAX BRASIL	Confezione da 1 pezzo	500,00	520,00	2,60
ZINO RELAX SUMATRA	Confezione da 20 pezzi	500,00	520,00	52,00
ZINO RELAX SUMATRA	Confezione da 5 pezzi	500,00	520,00	13,00
ZINO RELAX SUMATRA	Confezione da 1 pezzo	500,00	520,00	2,60

SIGARI ALTRI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Conf.
IL GUELFO ROSSO	Confezione da 5 pezzi	120,00	124,00	3,10
IL GUELFO ROSSO SINGOLO	Confezione da 1 pezzo	30,00	40,00	0,20
IL GUELFO SINGOLO	Confezione da 1 pezzo	30,00	40,00	0,20
IL GUELFO TRADIZIONALE	Confezione da 5 pezzi	120,00	124,00	3,10
MERCATOR JUPITER	Confezione da 5 pezzi	92,00	96,00	2,40
MERCATOR JUPITER MELLOW	Confezione da 5 pezzi	92,00	96,00	2,40

SIGARETTI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Conf.
DOMAINE AVO PURITOS	Confezione da 10 pezzi	640,00	680,00	17,00

SIGARETTI ALTRI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Conf.
MERCATOR MINI	Confezione da 10 pezzi	92,00	100,00	2,50
MERCATOR MINI MELLOW	Confezione da 10 pezzi	92,00	100,00	2,50
MERCATOR SUNRISE TROPICAL TASTE	Confezione da 20 pezzi	96,00	100,00	5,00
MERCATOR SUNRISE TROPICAL TASTE FILTER	Confezione da 20 pezzi	96,00	100,00	5,00
PANTER DESSERT 5	Confezione da 5 pezzi	16,00	80,00	1,00
PANTER FILTER DESSERT 5	Confezione da 5 pezzi	16,00	80,00	1,00
SUNRISE TROPICAL TASTE	Confezione da 10 pezzi	92,00	100,00	2,50
SUNRISE TROPICAL TASTE FILTER	Confezione da 10 pezzi	96,00	100,00	2,50

TRINCIATI
(TABELLA C)

TABACCO DA FUMO PER SIGARETTE		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Conf.
NAZIONALE	Confezione da 40 grammi	95,00	100,00	4,00
NAZIONALE	Confezione da 20 grammi	95,00	100,00	2,00

TABACCO DA FUMO PER PIPA		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Conf.
CAPTAIN BLACK	Confezione da 50 grammi	148,00	160,00	8,00
DUNHILL AROMATIC	Confezione da 50 grammi	208,00	220,00	11,00
DUNHILL BLACK AROMATIC	Confezione da 50 grammi	208,00	220,00	11,00
DUNHILL EARLY MORNING PIPE	Confezione da 50 grammi	208,00	220,00	11,00
DUNHILL ELIZABETHAN MIXTURE	Confezione da 50 grammi	208,00	220,00	11,00
DUNHILL LONDON MIXTURE	Confezione da 50 grammi	208,00	220,00	11,00
DUNHILL MY MIXTURE 965	Confezione da 50 grammi	208,00	220,00	11,00
DUNHILL NIGHT CAP	Confezione da 50 grammi	208,00	220,00	11,00
DUNHILL STANDARD MIXTURE	Confezione da 50 grammi	208,00	220,00	11,00
DUNHILL STANDARD MIXTURE MELLOW	Confezione da 50 grammi	208,00	220,00	11,00

Art. 2.

I contenuti di nocività delle seguenti marche di sigarette sono variati come segue:

SIGARETTE	mg/sigaretta			mg/sigaretta		
	nicotina	catrame	monossido di carbonio	nicotina	catrame	monossido di carbonio
	da			a		
PALL MALL AZURE 100's	0,40	5,00	6,00	0,40	4,00	5,00
PALL MALL BLUE 100's	0,70	9,00	9,00	0,60	7,00	8,00

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2007

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 85

07A08040

PROVVEDIMENTO 31 agosto 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Segreteria della Commissione tributaria regionale della Calabria.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 2868 del 25 luglio 2007, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria regionale della Calabria, ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria, ubicato in corso Mazzini, 64 - Catanzaro, per i giorni 16 e 17 agosto 2007, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione dello stesso;

Vista la nota n. 2948 del 20 agosto 2007, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria regionale della Calabria, ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio medesimo per i giorni 16 e 17 agosto 2007 per la motivazione sopra esposta;

Dispone

il mancato funzionamento dell'ufficio della segreteria della commissione tributaria regionale della Calabria, è accertato per i giorni 16 e 17 agosto 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2007

p. *Il capo del dipartimento:* Bovi

07A07937

PROVVEDIMENTO 31 agosto 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Segreteria della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 898 del 9 luglio 2007, con la quale il direttore della Segreteria della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria, ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio di Segreteria, ubicato in via Demetrio Tripepi, 91 - Reggio Calabria, per i giorni 16 e 17 agosto 2007, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione dello stesso;

Vista la nota n. 391 del 20 agosto 2007, con la quale il direttore della Segreteria della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria, ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio medesimo per i giorni 16 e 17 agosto 2007 per la motivazione sopra esposta;

Dispone

il mancato funzionamento dell'ufficio della Segreteria della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria, è accertato per i giorni 16 e 17 agosto 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2007

p. *Il capo del dipartimento:* Bovi

07A07938

PROVVEDIMENTO 31 agosto 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Segreteria della Commissione tributaria regionale della Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante nonne per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 2663 del 9 luglio 2007, con la quale il referente della Segreteria della sezione staccata di Reggio Calabria della Commissione tributaria regionale della Calabria, ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio di Segreteria, ubicato in via Demetrio Tripepi, 93 - Reggio Calabria, per i giorni 16 e 17 agosto 2007, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione dello stesso;

Vista la nota n. 2949 del 20 agosto 2007, con la quale il referente della Segreteria della sezione staccata di Reggio Calabria della Commissione tributaria regionale della Calabria, ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio medesimo per i giorni 16 e 17 agosto 2007 per la motivazione sopra esposta;

Dispone

il mancato funzionamento dell'ufficio della Segreteria della Sezione staccata di Reggio Calabria della Commissione tributaria regionale della Calabria, è accertato per i giorni 16 e 17 agosto 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2007

p. *Il capo del dipartimento:* BOVI

07A07939

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 luglio 2007.

Linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009. (Decreto n. 362).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 aprile 2006, n. 216;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca;

Viste la nota n. GAB/3741.8.7 del 22 maggio 2006, con la quale è stata richiesta alla Corte dei conti la restituzione del predetto decreto n. 216/2006;

Vista la nota n. 257 del 13 giugno 2006, con la quale la Corte dei conti ha provveduto alla restituzione del predetto decreto, che viene revocato;

Visto l'art. 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in particolare:

il comma 1, il quale prevede che «le Università, anche al fine di perseguire obiettivi di efficienza e qualità dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali d'indirizzo definite con decreto del Ministro... dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari...»;

il comma 2, il quale prevede che «i programmi delle Università di cui al comma 1, ...sono valutati dal Ministero... dell'università e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'università e della ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane...»;

il comma 3, che abroga le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ad eccezione dell'art. 2, commi 5, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 6, e 7 nonché dell'art. 3 e dell'art. 4;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, la quale prevede, all'art. 1, comma 2, che il Ministero dell'università e della ricerca «dà attuazione all'indirizzo e al coordinamento nei confronti delle Università... nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione», e che, pertanto, la valutazione dei programmi di cui trattasi non può che essere effettuata *ex post*, mediante il monitoraggio e la valutazione dei risultati dell'attuazione dei medesimi, e non *ex ante* (ai fini della approvazione degli stessi);

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, all'art. 2, comma 148, il quale dispone che «fino alla data di entrata in vigore del regolamento (previsto dallo stesso), non può essere autorizzata l'istituzione di nuove Università telematiche»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (L.F. 2007);

Visto il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81;

Tenuto conto dei pareri della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU);

Decreta:

Art. 1.

Linee generali d'indirizzo

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 1-*ter* (programmazione e valutazione delle Università), comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, con il presente decreto sono definite le linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009 riportate nell'allegato *A* allo stesso decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2.

Programmazione delle Università

1. Le Università, anche al fine di perseguire obiettivi di efficacia e di qualità dei servizi offerti, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo di cui all'art. 1.

Art. 3.

Termini per l'adozione dei programmi

1. I programmi relativi al triennio 2007-2009 sono adottati dalle Università, in coerenza con le linee generali d'indirizzo di cui all'art. 1, entro novanta giorni dalla data della registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti.

2. Entro il 30 giugno del 2008, le Università potranno adeguare i propri programmi anche in relazione al monitoraggio e alla valutazione di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

Monitoraggio, valutazione e ripartizione delle risorse

1. Il Ministero, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), monitora e valuta *ex post* i programmi delle Università, prendendo in considerazione i risultati dell'attuazione degli stessi, facendo riferimento ai miglioramenti o ai peggioramenti che caratterizzano gli esiti delle attività di ciascuna Università.

2. I parametri e i criteri per il monitoraggio e la valutazione di cui al comma 1 sono definiti mediante indicatori quali-quantitativi, nel seguito denominati Indicatori, e sono individuati nel decreto del Ministro di cui all'art. 1-*ter*, comma 2, della legge n. 43/2005.

3. Al fine di valorizzare le specifiche vocazioni scientifiche e disciplinari e le situazioni territoriali di ciascuna Università, le stesse possono effettuare, nei termini di cui all'art. 3, comma 1, specifiche opzioni relativamente alle ponderazioni da attribuire ai risultati nelle cinque diverse aree di attività alle quali si riferiscono le linee generali di indirizzo di cui al presente decreto, entro i limiti, minimo e massimo, del 10% e 30% per ciascuna area, fermo restando che la somma delle predette percentuali deve risultare pari a 100. In assenza delle predette opzioni, o qualora le stesse vengano effettuate in termini non coerenti con quanto sopra indicato, i risultati relativi alle predette aree vengono ponderati ciascuno nella misura del 20%. Gli Istituti universitari statali a ordinamento speciale (Scuole superiori, Scuole di dottorato e Università per stranieri) possono effettuare le predette opzioni entro il solo limite massimo del 50% per ciascuna area di attività, fermo restando quanto sopra indicato.

4. Al fine di tenere conto delle diversità dimensionali e di prestazione delle Università, gli Indicatori individuati nel decreto di cui al comma 2 sono ponderati, con le modalità indicate nello stesso, mediante l'utilizzazione del «modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario alle Università», rispettivamente, statali e non statali, di seguito denominato Modello. Per gli istituti universitari ad ordinamento speciale, per i quali il predetto modello non è utilizzabile, tali indicatori sono ponderati, con le stesse modalità, mediante le percentuali di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario relative agli stessi.

5. Per esigenze operative connesse all'attuazione del monitoraggio e della valutazione, gli indicatori di cui al comma 2 del presente articolo, e la relativa utilizzazione, possono essere modificati con decreto del Ministro, d'intesa con la CRUI, da inviare alla Corte dei conti.

6. Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ai fini dell'attuazione dei precedenti commi sono prioritariamente destinate le risorse finanziarie iscritte nel capitolo 1690 (fondo per la programmazione...) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno 2007, pari a 116.892.000, e quelle che saranno iscritte nei corrispondenti capitoli per gli anni 2008 e 2009. Al fine di tenere conto della diversa entità dei trasferimenti ministeriali per il funzionamento, tali risorse sono suddivise fra le Università statali (ivi compresi gli Istituti ad ordinamento speciale) e le Università non statali in due quote proporzionali al relativo fondo di finanziamento ordinario. Agli Istituti universitari statali ad ordinamento speciale, tenuto conto della loro specificità, è riservata una percentuale delle risorse pari a quella attribuita complessivamente agli stessi a valere sul fondo di finanziamento ordinario, distintamente per le Scuole superiori e le Scuole di dottorato e per le Università per stranieri.

7. Tenuto conto che nel 2007 e 2008, anni di prima applicazione della nuova procedura di programmazione, non sarà ancora possibile apprezzare le variazioni che caratterizzano gli esiti delle attività di ciascuna Istituzione, le risorse di cui al comma 6 sono ripartite, all'inizio di ciascun anno,

a fra le Università:

a.1 relativamente agli anni 2007 e 2008, sulla base del Modello, allo scopo di sostenere l'attuazione dei programmi e la realizzazione dei risultati da parte delle Università;

a.2 relativamente al 2009, nella proporzione di due terzi sulla base del Modello e per un terzo sulla base delle variazioni degli Indicatori, ponderate con il Modello, secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2;

b fra gli Istituti universitari statali ad ordinamento speciale:

b.1 relativamente agli anni 2007 e 2008, sulla base delle percentuali di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario relative agli stessi, allo scopo di sostenere l'attuazione dei programmi e la realizzazione dei risultati da parte degli Istituti;

b.2 relativamente al 2009, nella proporzione di due terzi sulla base delle percentuali di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario relative agli stessi e per un terzo sulla base delle variazioni degli Indicatori, ponderate con le percentuali di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario relative agli stessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2.

8. Considerato che l'ammontare delle risorse complessivamente disponibili per l'anno 2007 sui fondi per il finanziamento ordinario delle Università statali e non statali non consente di far fronte alle esigenze assolutamente necessarie delle istituzioni universitarie, le risorse del fondo per la programmazione di cui al comma 6 relative a tale anno (pari a 116.892.000) devono essere destinate, in parte, per il rifinanziamento di quanto previsto dall'art. 3 (riduzione degli squilibri finanziari) del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262 (programmazione del sistema universitario 2004 - 2006) per la riduzione degli squilibri del sistema universitario, per gli importi appresso indicati:

Art. 3. — *(Riduzione degli squilibri finanziari)* del D.M. n. 262/2004

(comma 1, lettere *a)* e *b)*) - Università statali, importo 43.121.145;

(comma 1, lettera *c)* - Università non statali, importo 2.000.000.

Il restante importo disponibile, pari a 71.770.855, è ripartito con i criteri di cui ai commi 6, ultimi due periodi, e 7, lettere a.1 e b.1.

Art. 5.

Istituzione di nuove Università non statali

1. Fermo restando quanto disposto dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, all'art. 2, comma 148, soggetti pubblici o privati possono presentare proposte concernenti l'istituzione di nuove Università non statali legalmente riconosciute autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale (art. 2, comma 5, lettera c, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25), che prevedano corsi di laurea e di laurea magistrale, congiuntamente a significative attività di ricerca, in aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario relative a classi di corsi di studio appositamente individuate con successivo decreto del Ministro da inviare alla Corte dei conti, il quale definisce anche le modalità e il termine di presentazione delle proposte stesse, nonché (avvalendosi del CNVSU) i parametri e i criteri per la loro valutazione.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2007

Il Ministro: MUSSI

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 78

ALLEGATO *A*

LINEE GENERALI DI INDIRIZZO PER IL TRIENNIO 2007-2009
(art. 1-*ter*, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43)

Premessa:

L'attuale normativa sulla programmazione innova sensibilmente quella previgente[1], sia nel metodo che nella procedura da attuare.

La precedente normativa prevedeva, per ciascun triennio:

la determinazione, da parte del Ministero, di specifici «obiettivi del sistema universitario»;

la formulazione, da parte delle Università, di proposte mirate a tali obiettivi;

l'adozione di un decreto ministeriale di programmazione, nel quale venivano definite le regole concernenti le iniziative da realizzare e, per quanto riguarda i finanziamenti, i criteri per la destinazione degli stessi.

Tale procedura, nella quale la programmazione del sistema era direttamente definita dal Ministero con specifiche azioni, non consentiva di tenere conto in maniera appropriata delle peculiari caratteristiche, delle vocazioni e della particolarità del contesto di riferimento delle Università. Queste potevano intervenire solo nella fase di formulazione delle proposte e per obiettivi predeterminati e, conseguentemente, non erano orientate a una programmazione organica delle loro attività. Peraltro, i risultati della attuazione della programmazione, a causa degli inevitabili sfasamenti temporali, non potevano essere tenuti presenti nella fissazione degli obiettivi del successivo triennio.

La nuova normativa sulla programmazione prevede, per ciascun triennio:

la definizione da parte del Ministero, sentiti CRUI, CUN e CNSU, di «linee generali d'indirizzo» per il sistema;

l'adozione da parte delle Università, entro il 30 giugno di ogni anno di programmi triennali (che tengano altresì conto delle risorse acquisibili autonomamente, nonché di quelle che si renderanno disponibili per cessazioni dal servizio di personale nell'arco del quadriennio successivo), coerenti con le predette linee generali d'indirizzo;

la valutazione e il periodico monitoraggio, dei risultati delle attività svolte in attuazione dei programmi stessi, anche ai fini della ripartizione delle risorse, secondo quanto indicato dall'art. 4, comma 6, del presente decreto, sulla base di «parametri e criteri» individuati dal Ministro, sentita la CRUI, e avvalendosi del CNVSU;

la presentazione, da parte del Ministero, di relazioni periodiche al Parlamento relativamente al precedente punto.

Nel Sub allegato A.1) viene riportato un diagramma nel quale sono sintetizzate le fasi e i vari attori di tale processo.

[1] Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

Indicazioni generali

Il Ministero intende operare, nel rispetto della autonomia delle Università, con l'adozione di linee generali d'indirizzo (obiettivi-azioni), che richiedono da parte di ciascuna Università l'elaborazione di propri programmi, la cui attuazione, in termini di risultati, sarà valutata ai fini dell'allocazione delle risorse di cui all'art. 4, comma 6 del presente decreto, sulla base di parametri e criteri (Indicatori) da definire con apposito decreto.

A tal fine, si ritiene indispensabile che:

Il Ministero:

renda disponibili quadri informativi affidabili e costantemente aggiornati che consentano di monitorare tempestivamente l'andamento delle attività e dei risultati. Tali informazioni, da assumere a supporto delle azioni ministeriali e di ogni singolo Ateneo, sono rese pubblicamente consultabili.

A tal fine saranno potenziati gli strumenti di monitoraggio dell'andamento delle attività e dei risultati del sistema, provvedendo a integrare e a rendere maggiormente interoperative:

la Banca dati dell'offerta formativa;

l'Anagrafe degli studenti;

l'Anagrafe dei laureati;

l'Anagrafe dei dottori di ricerca;

l'Anagrafe delle ricerche e la raccolta della produzione scientifica del personale strutturato e non strutturato (dottorandi, assegnisti di ricerca, ecc);

gli Archivi del personale e delle spese correlate, nonché delle procedure concorsuali.

operi, avvalendosi del CNVSU, tutte le valutazioni necessarie per indirizzare il Sistema e per individuare criteri di assegnazione delle predette risorse sulla base dei risultati, facendo riferimento ai miglioramenti o ai peggioramenti che caratterizzano gli esiti delle attività di ciascuna Università;

le Università:

adottino modalità di governo in grado di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di sistema e di garantire trasparenza e responsabilità (accountability);

utilizzino, quale supporto alle scelte strategiche, la valutazione interna, che deve considerare anche i pareri degli studenti e delle parti interessate, anche esterne.

Ogni Ateneo nell'elaborare la propria programmazione, e con autonome valutazioni, potrà considerare — tra le diverse attività delle proprie strutture — quali ed in quale misura siano in grado di contribuire alla realizzazione degli obiettivi del Sistema, analizzandone l'impatto con riferimento agli indicatori che il Ministero utilizzerà per la valutazione dei risultati.

Ciascuna Università potrà definire per quali aspetti vuole superare le eventuali proprie criticità e per quali migliorare i propri punti di forza, analizzando in particolare:

la situazione attuale e quella prevedibile delle diverse tipologie di risorse utilizzabili;

le possibili nuove iniziative associate anche a politiche di differenziazione dei finanziamenti;

la eventualità di disattivazione e/o trasformazione di alcune attività in essere.

Una volta individuate le azioni da adottare per il miglioramento delle performance, gli Atenei nella formulazione dei relativi programmi triennali potranno effettuare specifiche opzioni, relative al «peso» dei risultati delle diverse aree di attività.

Per una migliore attuazione del proprio programma, ciascun Ateneo potrà utilizzare gli stessi obiettivi e indicatori di Sistema nei criteri di assegnazione delle risorse verso le proprie strutture (Dipartimenti, Facoltà e Centri). Si intende, al riguardo, suggerire un processo di trasferimento «a cascata» delle linee generali d'indirizzo, molto utile per fornire elementi per la «governance interna», basati sulla responsabilità e la accountability.

Si ritiene, in ogni caso, che ciascun Ateneo, quale condizione necessaria per la definizione del proprio programma, in coerenza con le linee generali d'indirizzo e, per esigenze operative, debba provvedere a:

organizzare i propri bilanci su base (almeno) triennale;

adottare criteri per la valutazione della «stabilità» delle previsioni di «entrate ed uscite»;

prevedere un'omogenea trattazione e presentazione dei dati relativi alla contribuzione studentesca;

stabilire che i costi del personale (di ruolo e non) debbono essere anche rapportati con le entrate complessive destinabili, individuando autonomamente limiti percentuali di riferimento;

operare verifiche costanti e prospettiche relative ai rapporti tra spese di personale a tempo indeterminato e FFO e tra spese complessive destinate alle risorse umane ed entrate totali;

organizzare attività di reporting che consentano di evidenziare la composizione dell'insieme delle entrate e delle uscite, in modo da evidenziare anche la caratterizzazione dell'istituzione;

operare analisi sulla composizione delle uscite per verificare la loro coerenza con le opzioni programmatiche effettuate;

rivedere, ove necessario e come propria scelta autonoma, il quadro complessivo della propria governance al fine di rendere più efficace e più efficiente l'assetto decisionale e organizzativo dell'Ateneo.

Infine, considerata l'entità delle risorse complessivamente disponibili per il sistema universitario e l'opportunità che le stesse siano interamente impegnate per il sostegno delle attività delle Università attualmente esistenti, si fa presente che, nel corso degli anni 2007-2009, non si darà luogo alla istituzione di nuove Università statali.

Linee generali d'indirizzo.

Le seguenti linee generali d'indirizzo per il periodo 2007-2009 individuano gli obiettivi specifici da raggiungere e le possibili linee d'azione per il loro perseguimento, con le connesse indicazioni operative, con riferimento, in particolare, alle aree di attività di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* dell'art.1-*ter*, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43.

a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere.

Le Università sono invitate a orientare i loro programmi, con interventi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa, nel rispetto anche delle indicazioni operative contenute nel Sub allegato A.2).

Per razionalizzazione si intende l'insieme degli interventi mirati a ottimizzare e bilanciare il rapporto tra il numero dei corsi e il numero degli studenti — in relazione alle risorse disponibili e al bacino d'utenza — in modo da minimizzare i casi di sovraffollamento ed evitare la proliferazione di corsi (non specifici) con basso numero di iscritti. Iniziative di riprogettazione dell'offerta formativa — in occasione anche della definizione delle nuove classi di corsi di studio di I e di II livello in attuazione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 — coerenti con tale indirizzo possono essere costituite da:

attivazione o rafforzamento di corsi di studio caratterizzati da più ampi margini di risorse dedicate rispetto a quelle essenziali indicate quali «requisiti minimi» («requisiti qualificanti»), anche mediante disattivazione o riduzione di corsi non specifici con una disponibilità di risorse molto prossima al livello indicato dai requisiti minimi;

attivazione di corsi interfacoltà o interateneo in sostituzione di corsi di studio non specifici a basso numero di iscritti, al fine di sfruttare le economie di scala derivanti dall'utilizzo in rete di competenze e strutture disponibili;

riduzione della disseminazione territoriale di sedi didattiche non coerenti col bacino d'utenza e in assenza di stabilità delle strutture necessarie.

Per qualificazione, si intende l'insieme degli interventi mirati a promuovere la qualità dell'offerta formativa e la sua coerenza con:

le esigenze del mondo produttivo e dei servizi;

le vocazioni e le tradizioni culturali e produttive del territorio;

le potenzialità di ricerca, la tradizione scientifica dell'Ateneo e il relativo inserimento nella comunità scientifica internazionale.

Iniziative di ridisegno dell'offerta formativa coerenti con tale indirizzo possono essere costituite dall'attivazione/rafforzamento di corsi di studio caratterizzati da:

minori tempi di inserimento lavorativo dei laureati;

coerenza con la tradizione scientifica e le attività di ricerca dell'Ateneo (in particolare per le lauree magistrali);

minore frammentazione degli insegnamenti, incrementando il numero di CFU attribuito a ciascuno di essi;

presenza di docenti e di studenti stranieri.

Il Ministero ritiene che gli obiettivi di miglioramento della qualità dei processi formativi siano perseguibili anche attraverso il potenziamento, all'interno degli Atenei, dell'alta formazione, mediante la sperimentazione, il consolidamento o l'istituzionalizzazione delle attività per la formazione degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e ai corsi di dottorato (Scuole Superiori) e per la formazione dottorale (Scuole di dottorato), sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro, sentito il CNVSU.

b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica.

Obiettivo fondamentale per le Università, quali sedi primarie della ricerca scientifica, è il perseguimento dell'avanzamento della conoscenza, la quale non può prescindere dal potenziamento della ricerca libera e di base e della formazione per la ricerca.

Le Università, nell'ambito della loro autonomia, programmeranno le proprie azioni avendo come riferimento tale contesto ed interpretando in tale ambito le proprie missioni e vocazioni istituzionali.

Alle Università è inoltre richiesto di concorrere — in coerenza con le «Linee guida del Governo per il settore della ricerca scientifica e tecnologica» e le priorità indicate nel Programma nazionale per la Ricerca — insieme al sistema delle imprese, all'incremento della competitività del Paese, ponendo particolare attenzione a promuovere e sostenere:

corsi di dottorato di ricerca in settori strategici, mantenendo il collegamento con le imprese anche attraverso l'istituzione di specifiche borse di studio;

azioni di partecipazione alla rete dei distretti tecnologici;

creazione di «spin off»;

collaborazione con le imprese attraverso la messa a disposizione di servizi avanzati, di strumentazione e competenze nell'ambito di specifici contratti di ricerca;

i rapporti tra Università ed impresa («industrial liaison offices»

realizzazione di laboratori scientifici congiunti pubblico-privati.

c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti.

Le università sono tenute ad adottare azioni specifiche per assicurare un più stretto rapporto con la scuola secondaria superiore, con particolare riferimento ai servizi di orientamento, mirati anche a suscitare e sostenere l'interesse degli studenti per i corsi delle classi tecniche e scientifiche.

Andranno altresì attuate iniziative specifiche per sostenere la formazione integrativa degli studenti (ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.M. n. 270/2004) mediante:

la definizione di test per la valutazione della preparazione iniziale;

l'istituzione di corsi di recupero dei «debiti» iniziali;

la realizzazione di servizi via web e di supporto a distanza alla didattica e-learning).

Per assicurare un adeguato sostegno dei processi formativi, si ritiene necessaria

l'adozione di iniziative specifiche per favorire e sostenere:

l'incremento, la formazione e la selezione dei tutor;

le esperienze di stage;

l'apprendimento delle lingue straniere;

gli studenti lavoratori e i lavoratori studenti;

gli studenti iscritti a tempo parziale;

la formazione permanente e/o riqualificazione di iscritti anche se già in possesso di titolo di studio universitario.

d) i programmi d'internazionalizzazione.

L'internazionalizzazione dell'Università italiana è da ritenersi obiettivo strategico da perseguire in coerenza con gli impegni assunti nella dichiarazione di Bologna e con gli indirizzi della Commissione europea. Per questo motivo, i programmi degli Atenei dovrebbero mirare a rendere più attrattiva la loro offerta formativa per gli studenti stranieri, nonché a stimolare la ricerca scientifica secondo modelli in cui sia previsto il partenariato di Università di altri Paesi in regime di reciprocità.

Il sostegno alla mobilità degli studenti italiani verso Atenei di altri Paesi e le misure di accoglienza di studenti stranieri, anche nell'ambito del Programma Erasmus e Erasmus Mundus, costituiscono una priorità, anche in funzione dell'apprendimento linguistico e del miglioramento delle opportunità per l'inserimento nel mercato del lavoro.

Per quanto concerne la internazionalizzazione della ricerca, le Università sono chiamate a:

incrementare il numero di contratti ottenuti in sede internazionale, in particolare europea;

sostenere i programmi di collaborazione internazionale promossi autonomamente o nell'ambito di accordi governativi;

favorire scambi di ricercatori a livello internazionale;

sostenere programmi di cooperazione con Paesi in via di sviluppo.

e) il fabbisogno di persona/e docente e non docente sia a tempo determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità.

Per la valutazione *ex ante* e il relativo monitoraggio della compatibilità finanziaria dei piani triennali del fabbisogno del personale universitario, il Ministero ha (già nel 2005) messo a punto una apposita procedura informatizzata (PROPER). Tuttavia, la definizione dei programmi di fabbisogno di personale deve essere strettamente correlata con i risultati da perseguire con il programma triennale e, a questo proposito, si ritiene opportuno confermare i seguenti obiettivi di sistema, già comunicati alla CRUI con nota n. 416 del 21 marzo 2005:

riequilibrio nella composizione dei vari ruoli;

miglioramento del rapporto studenti/docenti per: Ateneo, Facoltà e Area scientifico-disciplinare;

reclutamento di giovani leve di ricercatori, con particolare riferimento ad aree scientifiche strategiche.

Sub Allegato A.1)

"Programmazione e valutazione delle Università" (art. 1-ter del D.L. 31 gennaio 2005 n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005 n. 43)

Fasi e attori del processo
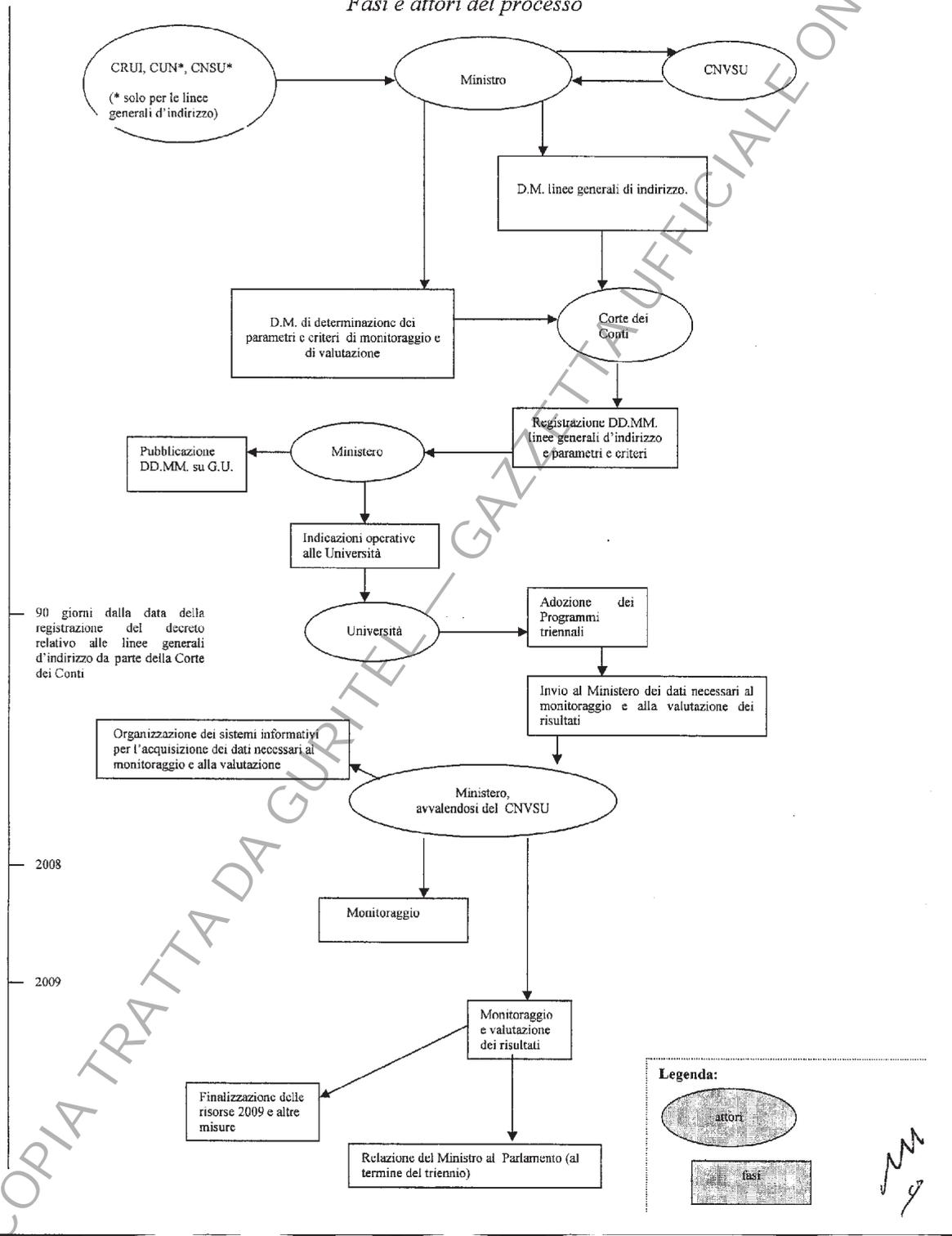
SUB ALLEGATO A.2)

Indicazioni operative per i corsi di studio e le facoltà

1. Indicazioni generali.

i) L'art. 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - L.F. 2007, dispone che «per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, è fatto divieto alle Università statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore legale, di istituire ed attivare facoltà e corsi di studio in sedi diverse da quella ove l'Ateneo ha la sede legale e amministrativa, salvo che si tratti di comune confinante, o di razionalizzazione dell'offerta didattica mediante accorpamento di sedi decentrate già esistenti nelle regioni Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, o di istituzione di centri di ricerca funzionali alle attività produttive della regione».

ii) Considerato che l'offerta formativa nelle classi di medicina e chirurgia e di odontoiatria e protesi dentaria è da ritenersi sufficiente a soddisfare la relativa domanda, nel triennio 2007-2009 non possono essere istituite e attivate nuove facoltà di medicina e chirurgia, né essere istituiti e attivati nuovi corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria.

2. Corsi di laurea e di laurea magistrale.

Nel rispetto di quanto indicato al precedente punto i, i corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere istituiti secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, integrando pertanto il regolamento didattico d'Ateneo, acquisito il parere favorevole del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento competente per territorio e la relazione tecnica del Nucleo di valutazione (con riguardo anche alla possibilità che le predette iniziative possano contribuire agli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa e, quindi, al miglioramento degli Indicatori di cui all'art. 4 del presente decreto).

L'attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale può essere attuata:

a-i) nella stessa sede didattica[1] ove gli stessi sono stati legittimamente attivati nell'a.a. precedente;

a-ii) ovvero, in caso di prima attivazione o di cambiamento della sede didattica, nel rispetto di quanto indicata al punto 1, e cioè:

nel comune ove l'Ateneo ha la sede legale e amministrativa[2], o nei comuni alla stessa confinanti;

presso centri di ricerca funzionali alle attività produttive della regione, dopo l'acquisizione dell'autorizzazinoe ministeriale, sulla base della relazione tecnica favorevole del CNVSU, e previo parere favorevole del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento e relazione tecnica favorevole del Nucleo di valutazione di Ateneo. Per tali corsi le strutture edilizie e strumentali devono essere assicurate dall'Università, ovvero mediante convenzione, da enti pubblici e privati per un numero di anni non inferiore a 20.

nei comuni della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, mediante l'accorpamento di corsi già legittimamente attivati negli stessi;

a-iii) ovvero — per i corsi relativi alle professioni sanitarie — presso le aziende ospedaliero-universitarie, le altre strutture del servizio sanitario-nazionale, e le istituzioni private accreditate, sulla base di protocolli di intesa fra Università e Regione, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 24 maggio 2001, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;

b) subordinatamente al possesso dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane stabiliti in attuazione dell'art. 9, comma 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 (attualmente il D.M. 27 gennaio 2005, n. 15, come modificato dal D.M. 23 marzo 2006, n. 203), previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'Università.

Ai fini del completamento dell'attuazione della procedura prevista dall'art. 6, comma 1, del D.M. 5 agosto 2004 (programmazione 2004-2006), i corsi di laurea e di laurea magistrale delle Università che hanno già provveduto a rendere disponibili nella Banca dati dell'offerta formativa dell'a.a. 2006/2007 le informazioni richieste dal Ministero (acquisendo, fra l'altro, il parere del competente Comitato regionale - ovvero provinciale - di coordinamento e della relazione del Nucleo di valutazione) sono oggetto di valutazione tecnica da parte del CNVSU in ordine alle motivazioni della loro ubicazione ed al possesso dei requisiti di cui alla lettera *b)*; sulla base della valutazione favorevole del CNVSU il Ministro dispone, con proprio decreto, la formalizzazione dei corsi, anche con eventuali prescrizioni derivanti dalla predetta valutazione, ovvero la disattivazione dei medesimi, fermo restando il completamento dei corsi per gli studenti già iscritti.

Nel rispetto di quanto sopra, le proposte di istituzione e attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale sono trasmesse al Ministero attraverso la Banca dati dell'offerta formativa, secondo quanto indicato nei provvedimenti adottati in attuazione dell'art. 9, commi 2 e 3, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 (attualmente il D.M. 27 gennaio 2005, n. 15, come modificato dal D.M. 23 marzo 2006, n. 203); ciò al fine di consentire la definizione dell'offerta formativa da attivare, in tempo utile per il corretto inizio dell'anno accademico.

Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 - art. 2, comma 148, non si darà luogo all'accreditamento di nuovi corsi a distanza di cui all'art. 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. Corsi di specializzazione e corsi di dottorato di ricerca.

Nel rispetto di quanto indicato al precedente punto 1, per l'istituzione e l'attivazione:

dei corsi di specializzazione, si applicano le disposizioni contenute nei provvedimenti attuativi delle norme di legge o delle direttive dell'Unione europea relative agli stessi, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.

dei corsi di dottorato di ricerca, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e all'art. 1, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito nella legge 11 luglio 2003, n. 170 ed in particolare quelle di cui all'art. 2, comma 3, del D.M. 30 aprile 1999, n. 224 sul rispetto dei requisiti di idoneità delle sedi.

4. Facoltà (o strutture didattiche assimilabili).

4.1 Istituzioni e attivazioni.

Nuove facoltà (o strutture didattiche assimilabili) possono essere istituite ed attivate, integrando il regolamento didattico d'Ateneo secondo le procedure previste dall'art. 11 del D.M. n. 270/2004, previo parere favorevole del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento e relazione tecnica favorevole del Nucleo di valutazione (che assicuri la presenza, nella sede, di strutture e di docenza di ruolo nei settori scientifico disciplinari in misura sufficiente a garantire il possesso almeno dei requisiti minimi dei corsi di studio afferenti, nonché di coerenti attività di ricerca), nel rispetto di quanto indicato al precedente punto 1, e cioè:

nel comune ove l'Ateneo ha la sede legale e amministrativa, o nei comuni alla stessa confinanti[2];

presso Centri di ricerca funzionali alle attività produttive della regione, dopo l'acquisizione dell'autorizzazione ministeriale, sulla base della relazione tecnica favorevole del CNVSU. Le strutture edilizie e strumentali necessarie alle attività delle stesse devono essere assicurate dall'Università, ovvero mediante convenzione, da enti pubblici e privati per un numero di anni non inferiore a 20;

nei comuni della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, mediante l'accorpamento di facoltà (o strutture didattiche assimilabili) già legittimamente istituite e attivate negli stessi.

4.2 Criteri di classificazione.

In relazione alle esigenze operative del Ministero, e, fra l'altro, per una omogenea valutazione del rapporto studenti/docenti, saranno individuati, con apposito provvedimento, i raggruppamenti nei quali classificare in maniera univoca le facoltà (o strutture didattiche assimilabili), nonché i criteri per le relative afferenze.

---

(1) Per sede didattica del corso di studio, si intende quella nella quale viene svolta, in prevalenza, l'attività didattica relativa allo stesso.

(2) Devono intendersi sedi amministrative delle Università, ai sensi della predetta legge n. 296/2006, quelle espressamente previste dagli Statuti alla data del 31 dicembre 2006, ovvero nei decreti di istituzione dell'Ateneo, ovvero nei decreti di decongestionamento, sedi nelle quali, comunque, sono già legittimamente funzionanti facoltà dell'Ateneo.

07A07940

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 11 settembre 2007

Dollaro USA	1,3824
Yen	157,31
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	27,630
Corona danese	7,4473
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68020
Fiorino ungherese	254,58
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7004
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7895
Nuovo leu romeno	3,3163
Corona svedese	9,3200
Corona slovacca	33,637
Franco svizzero	1,6401
Corona islandese	89,86
Corona norvegese	7,8515
Kuna croata	7,3237
Rublo russo	35,2250
Nuova lira turca	1,7790
Dollaro australiano	1,6715
Dollaro canadese	1,4467
Yuan cinese	10,4001
Dollaro di Hong Kong	10,7610
Rupia indonesiana	13049,86
Won sudcoreano	1294,48
Ringgit malese	4,8584
Dollaro neozelandese	1,9819
Peso filippino	65,056
Dollaro di Singapore	2,1049
Baht tailandese	44,709
Rand sudafricano	9,9094

Cambi del giorno 12 settembre 2007

Dollaro USA	1,3885
Yen	158,14
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	27,515
Corona danese	7,4479
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68370
Fiorino ungherese	254,69
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7007
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7801
Nuovo leu romeno	3,3151
Corona svedese	9,2903
Corona slovacca	33,635
Franco svizzero	1,6422
Corona islandese	89,29
Corona norvegese	7,8325
Kuna croata	7,3222
Rublo russo	35,2690
Nuova lira turca	1,7750
Dollaro australiano	1,6613
Dollaro canadese	1,4461
Yuan cinese	10,4437
Dollaro di Hong Kong	10,8141
Rupia indonesiana	13062,31
Won sudcoreano	1294,78
Ringgit malese	4,8507
Dollaro neozelandese	1,9640
Peso filippino	64,912
Dollaro di Singapore	2,1060
Baht tailandese	44,608
Rand sudafricano	9,9900

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A08039 - 07A08038

MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Finanziamento di progetti finalizzati a favorire l'inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari. (Avviso n. 1/2007)

Il Ministero della solidarietà sociale - Direzione generale dell'immigrazione ha adottato con decreto del 12 settembre 2007 l'avviso n. 1/2007 per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire l'inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari.

PREMESSA.

L'art. 1, comma 1267 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha previsto l'istituzione presso il Ministero della solidarietà sociale di un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati», destinato a favorire l'inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari. Al fondo in questione è stata assegnata la somma di € 50.000.000,00, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Con la direttiva del 3 agosto 2007 emanata dal Ministro della solidarietà sociale di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, registrata dalla Corte dei conti in data 27 agosto 2007 e disponibile sul sito www.solidarietasociale.gov.it, sono state individuate, tra l'altro, le aree prioritarie sulle quali convogliare, per il corrente anno, gli interventi finanziabili con le risorse del fondo per l'inclusione sociale degli immigrati.

La programmazione degli interventi contenuti nella direttiva è destinata a trovare attuazione mediante interventi diretti da parte dell'amministrazione, anche tramite convenzioni e contratti, con particolare riguardo alle aree prioritarie di intervento individuate ai numeri 3, 6 e 7 del capoverso 1 della direttiva medesima, nonché mediante la realizzazione, da parte dei soggetti individuati nella direttiva come legittimati alla presentazione delle proposte di azioni, di progetti di inclusione sociale cofinanziati da questa amministrazione.

Con il presente avviso si intende dare attuazione a tale aspetto della succitata direttiva, attraverso la definizione delle specifiche relative all'articolazione ed ai contenuti delle proposte progettuali finanziabili con il fondo in parola, delle procedure relative alla presentazione dei progetti, dei criteri di valutazione degli stessi, delle modalità di assegnazione e liquidazione dei finanziamenti, delle procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti.

In ordine ai requisiti soggettivi dei proponenti, questi ultimi potranno realizzare le azioni in forma singola o associata: si richiama l'attenzione dei proponenti sul fatto che il partenariato tra una pluralità di soggetti è particolarmente incoraggiato per l'attuazione delle iniziative progettuali, fermo restando che, in caso di partenariato, sarà considerato soggetto proponente, e in quanto tale, responsabile nei confronti dell'amministrazione, della realizzazione dell'intero progetto, l'ente individuato, dai componenti il partenariato, quale soggetto capofila. La realizzazione delle attività progettuali dovrà essere svolta necessariamente dal soggetto proponente e dai partners, non essendo ammesso l'affidamento a soggetti terzi delle attività medesime. Una deroga a tale divieto sarà possibile solo in relazione ad apporti specialistici per i quali l'ente non dispone di professionalità interne adeguate e dovranno essere descritti nella scheda di progetto ai fini della valutazione dell'ammissibilità. Inoltre, per sopraggiunti motivi, non prevedibili in fase di presentazione della proposta progettuale, ed in casi eccezionali, sarà consentita la delega a soggetti terzi in fase di esecuzione delle attività, previa autorizzazione dell'amministrazione.

Per quanto attiene agli aspetti contenutistici delle proposte progettuali, si evidenzia l'opportunità che le stesse siano caratterizzate dall'innovatività, riscontrabile nel territorio prescelto come zona di intervento e/o nella stessa tipologia di azioni proposte. Parimenti saranno privilegiati i progetti che presentino caratteristiche di sperimentalità, tali da rendere il progetto medesimo suscettibile di essere trasferito o riprodotto in contesti diversi o analoghi rispetto a quello originario.

Infine, si evidenzia che il cofinanziamento statale potrà coprire le spese progettuali fino al 90% del totale del budget proposto, nel rispetto dei limiti massimi finanziabili per ciascuna delle tipologie di progetto rientranti nelle aree di intervento sotto definite.

1. AREE DI INTERVENTO.

1.1. *Identificazione delle aree di intervento.*

Le proposte progettuali dovranno riguardare le aree di intervento, identificate con i seguenti codici:

COD.01 sostegno all'accesso all'alloggio;

COD.01R accesso all'alloggio delle comunità Rom, Sinti e Camminanti;

COD.02 accoglienza degli alunni stranieri;

COD.02R accoglienza degli alunni appartenenti alle comunità Rom, Sinti e Camminanti;

COD.03 valorizzazione delle seconde generazioni;

COD.04 tutela delle donne immigrate a rischio di marginalità sociale;

COD.05 diffusione della lingua e della cultura italiane.

1.2. *Definizione degli obiettivi e delle attività.*

Ad ogni area di intervento corrispondono diverse tipologie di azioni finanziabili, i cui contenuti sono riportati di seguito nel dettaglio e per le quali sono state destinate le risorse finanziarie ivi specificate. L'elaborazione della proposta progettuale dovrà essere sviluppata utilizzando esclusivamente il modello *C.*

1.2.1. *Sostegno all'accesso all'alloggio (COD.01).*

Obiettivo: prevenire i fenomeni di marginalità abitativa e di discriminazione che precludono od ostacolano l'accesso dei migranti all'abitazione.

Proponenti: soggetti, in forma singola o in partenariato, di seguito indicati:

regioni, province autonome, enti locali e loro enti strumentali;

enti ed associazioni iscritti alla prima sezione del registro di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni ed integrazioni;

enti ed associazioni iscritti al registro di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 215/2003;

organizzazioni di imprenditori, di datori di lavoro e di lavoratori.

Attività:

a) creazione di strutture di accoglienza destinate ad ospitare gli immigrati temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative anche per motivi di salute;

b) azioni congiunte pubblico-privato per l'acquisizione e/o il recupero e la gestione degli alloggi da destinare in locazione e per facilitare l'accesso agli stessi;

c) iniziative di informazione, assistenza e orientamento finalizzate al reperimento di abitazioni in locazione e alla tutela contro tutte le forme di discriminazione dell'accesso alla casa;

d) monitoraggio e risoluzione dei conflitti di derivazione discriminatoria o etnico-razziale in ambito condominiale e di quartiere;

e) sostegno a progetti sperimentali per l'acquisizione di alloggi attraverso forme di recupero, autorecupero o autocostruzione di unità immobiliari da destinare alla residenza.

Destinatari: cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti sul territorio dello Stato italiano.

Risorse finanziarie: € 17.000.000,00. Il finanziamento richiesto per ogni progetto non può eccedere € 1.500.000,00.

1.2.2. *Accesso all'alloggio delle comunità Rom, Sinti e Camminanti (COD.01R).*

Obiettivo: prevenire e contrastare i fenomeni di marginalità abitativa e di discriminazione che precludono od ostacolano l'accesso all'abitazione degli appartenenti alle comunità Rom, Sinti e Camminanti.

Proponenti: soggetti, in forma singola o in partenariato, di seguito indicati:

regioni, province autonome, enti locali e loro enti strumentali;

enti ed associazioni iscritti alla prima sezione del registro di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni ed integrazioni;

enti ed associazioni iscritti al registro di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 215/2003;

organizzazioni di imprenditori, datori di lavoro e lavoratori.

Attività:

a) creazione di strutture di accoglienza destinate ad ospitare gli appartenenti alle comunità Rom, Sinti e Camminanti temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative anche per motivi di salute;

b) azioni congiunte pubblico-privato per l'acquisizione e/o il recupero e la gestione di alloggi da destinare in locazione e per facilitare l'accesso agli stessi;

c) iniziative di informazione, assistenza e orientamento finalizzate al reperimento di abitazioni in locazione ed alla tutela contro tutte le forme di discriminazioni etniche e razziali a danno delle popolazioni Rom, Sinti e Camminnati per l'accesso alla casa;

d) monitoraggio, mediazione e risoluzione dei conflitti di origine discriminatoria e/o razziale in ambito condominiale e di quartiere;

e) sostegno a progetti sperimentali per l'acquisizione di alloggi attraverso forme di recupero, autorecupero o autocostruzione di unità immobiliari da destinare alla residenza.

Le predette attività dovranno essere realizzate esclusivamente in almeno uno dei territori provinciali di Roma, Padova, Torino e Milano.

Destinatari: popolazioni Rom, Sinti e Camminanti, presenti nei territori provinciali di Roma, Padova, Torino e Milano.

Risorse finanziarie: € 3.000.000,00. Il finanziamento richiesto non può essere superiore ad € 750.000,00.

1.2.3. *Accoglienza degli alunni stranieri (COD.02).*

Obiettivo: facilitare i percorsi di inserimento e di orientamento scolastico degli alunni stranieri e/o agevolare il rapporto tra le famiglie e le istituzioni scolastiche.

Proponenti: soggetti, in forma singola o in partenariato, di seguito indicati:

enti ed associazioni iscritti alla prima sezione del registro di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni ed integrazioni;

enti ed associazioni iscritti al registro di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 215/2003.

Sarà considerato elemento premiante, ai fini della valutazione del progetto, l'iscrizione del soggetto proponente (e/o dei partners) all'albo degli enti e delle associazioni accreditate o qualificate dal Ministero della pubblica istruzione per la formazione del personale della scuola.

Attività:

a) interventi di accoglienza/assistenza degli alunni stranieri, con priorità per quelli di recente immigrazione, anche attraverso l'impiego di mediatori culturali, per favorire il positivo inserimento ed orientamento nel percorso scolastico. Con l'espressione «alunni stranieri di recente immigrazione» si intendono coloro che sono risultati iscritti nelle scuole a partire dall'anno scolastico 2006-2007;

b) interventi volti all'insegnamento dell'italiano seconda lingua agli alunni stranieri, con priorità agli alunni di recente immigrazione;

c) interventi che coinvolgono i genitori e le famiglie migranti nelle attività della scuola e nell'orientamento scolastico degli alunni stranieri, con priorità per quelli di recente immigrazione, capaci di favorire il dialogo interculturale tra alunni italiani e stranieri e le rispettive famiglie;

d) interventi di sensibilizzazione finalizzati al contrasto dei fenomeni discriminatori, di bullismo e di razzismo nonché al rispetto delle diversità ed al dialogo interculturale tra famiglie italiane e straniere.

Le proposte dovranno essere realizzate in partenariato con una singola istituzione scolastica o con reti di scuole. A tal fine, il soggetto proponente dovrà produrre una lettera di adesione al progetto, a firma del dirigente scolastico dell'istituzione interessata, corredata del parere favorevole dei competenti organi collegiali, comprensiva dell'attestazione da parte del medesimo dirigente circa l'eventuale presenza negli istituti scolastici di docenti formati in italiano lingua seconda. Tale presenza sarà considerata elemento premiante ai fini della valutazione del progetto.

Destinatari: alunni italiani e stranieri presenti sul territorio italiano e le loro famiglie.

Risorse finanziarie: € 1.000.000,00. Il finanziamento richiesto per ogni singolo progetto non potrà essere superiore ad € 70.000,00.

Al fine di assicurare la diffusione degli interventi su tutto il territorio nazionale, sulla base della presenza dei destinatari nelle varie aree geografiche, l'importo complessivo di € 1.000.000,00 sarà così ripartito:

nord: 60%; centro: 30%; sud e isole: 10%. Qualora il numero dei progetti idonei non esaurisca l'utilizzo degli importi destinati ad un'area geografica, le risorse finanziarie residue saranno redistribuite in misura proporzionale tra le restanti aree geografiche.

1.2.4. *Accoglienza degli alunni appartenenti alle comunità Rom, Sinti e Camminanti (COD.02R).*

Obiettivo: facilitare i percorsi di inserimento ed orientamento scolastico degli alunni appartenenti alle comunità Rom, Sinti e Camminanti e/o agevolare il rapporto tra le loro famiglie e le istituzioni scolastiche.

Proponenti: soggetti, in forma singola o in partenariato, di seguito indicati:

enti ed associazioni iscritti alla prima sezione del registro di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni ed integrazioni;

enti ed associazioni iscritti al registro di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 215/2003.

Sarà considerato elemento premiante, ai fini della valutazione del progetto, l'iscrizione del soggetto proponente (e/o dei partners) all'albo degli enti e delle associazioni accreditate o qualificate dal Ministero della pubblica istruzione per la formazione del personale della scuola.

Attività:

a) interventi di accoglienza/assistenza degli alunni appartenenti alle comunità Rom, Sinti e Camminanti anche attraverso l'impiego di mediatori culturali, per favorire il positivo inserimento ed orientamento nel percorso scolastico, contrastando in tal modo l'abbandono scolastico e prevenendo la dispersione; per l'attuazione di tali interventi potranno anche essere realizzate indagini conoscitive da includere nei progetti;

b) interventi che coinvolgono i genitori e le famiglie Rom, Sinti e Camminanti nelle attività della scuola e nell'orientamento scolastico degli alunni;

c) interventi di sensibilizzazione finalizzati al contrasto dei fenomeni discriminatori nonché al rispetto delle diversità ed al dialogo interculturale.

Le proposte dovranno essere realizzate in partenariato con una singola istituzione scolastica o con reti di scuole. A tal fine, il soggetto proponente dovrà produrre una lettera di adesione al progetto, a firma del dirigente scolastico dell'istituzione interessata, corredata del parere favorevole dei competenti organi collegiali.

Le predette attività dovranno essere realizzate esclusivamente in almeno una delle aree metropolitane di Roma, Bologna, Napoli, Firenze e Milano.

Destinatari: alunni appartenenti alle comunità Rom, Sinti e Camminanti - presenti nelle aree metropolitane di Roma, Bologna, Napoli, Firenze e Milano.

Risorse finanziarie: € 1.000.000,00. Il finanziamento richiesto per ogni singolo progetto non potrà essere superiore ad € 200.000,00.

1.2.5. *Valorizzazione delle seconde generazioni (COD.03).*

Obiettivo: promuovere i percorsi di inclusione sociale, al fine di favorire il riconoscimento delle diverse identità culturali (emergenti e di origine), di cui i giovani stranieri di seconda generazione sono portatori.

Proponenti: soggetti, in forma singola o in partenariato, di seguito indicati:

enti locali e loro enti strumentali;

enti ed associazioni iscritti alla prima sezione del registro di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni ed integrazioni;

enti ed associazioni iscritti al registro di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 215/2003.

Sarà considerato elemento premiante, limitatamente alle proposte riconducibili alla lettera *b)* della successiva sezione «Attività», l'iscrizione del soggetto proponente (e/o dei partners) all'albo degli enti e delle associazioni accreditate o qualificate dal Ministero della pubblica istruzione per la formazione del personale della scuola.

Attività:

a) interventi di sostegno ai giovani di seconda generazione alla produzione culturale nei vari settori: artistico, musicale, narrativo, cinematografico, ecc.;

b) affiancamento nel percorso scolastico, con particolare riguardo ai gradi dell'istruzione superiore, anche attraverso l'ausilio di mediatori culturali. Le proposte dovranno essere realizzate in partenariato con una singola istituzione scolastica o con reti di scuole. A tal fine, il soggetto proponente dovrà produrre una lettera di adesione al progetto, a firma del dirigente scolastico dell'istituzione interessata, corredata del parere favorevole dei competenti organi collegiali.

c) creazione di momenti di incontro e di dialogo interculturale tra giovani stranieri e italiani, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie dei giovani.

Destinatari: giovani stranieri, di seconda generazione, e italiani e le loro famiglie.

Risorse finanziarie: € 1.500.000,00. Il finanziamento richiesto per ogni singolo progetto non potrà eccedere l'importo di € 200.000,00.

1.2.6. *Tutela delle donne immigrate a rischio di marginalità sociale (COD.04).*

Obiettivo: prevenire e contrastare i fenomeni di emarginazione sociale, di sfruttamento e/o di discriminazione multipla ai danni delle donne immigrate.

Proponenti: soggetti, in forma singola o in partenariato, di seguito indicati:

enti ed associazioni iscritti alla prima sezione del registro di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni ed integrazioni;

enti ed associazioni iscritti al registro di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 215/2003.

Attività:

a) interventi di accoglienza presso strutture destinate ad ospitare donne (anche con figli minori) in condizioni di disagio familiare, lavorativo, economico e/o sociale;

b) creazione di percorsi di promozione economico e sociale delle donne migranti in condizioni di disagio, anche attraverso la formazione, l'orientamento e l'inserimento lavorativo e di tutela contro tutte le forme di discriminazioni di genere ed etnico-razziale;

c) programmi che favoriscano l'accesso ai servizi pubblici (socio-sanitari, educativi, di sostegno all'occupazione, ecc.) anche attraverso l'ausilio di mediatori culturali;

d) campagne di informazione sui diversi strumenti e meccanismi di tutela delle donne, finalizzate a prevenire e contrastare pratiche e forme di costrizione psicologica e fisica, come tutte le manifestazioni di violenza di genere, di molestie e ricatti in ambito familiare e lavorativo.

Destinatari: donne immigrate presenti sul territorio dello Stato italiano che versano in condizioni di disagio familiare, lavorativo, economico e/o sociale.

Risorse finanziarie: € 2.500.000,00. Il finanziamento richiesto per ogni singolo progetto non potrà eccedere l'importo di € 400.000,00. Ove le proposte progettuali contemplino la realizzazione di interventi formativi, il costo medio ora/allieva non potrà superare € 11,00 per i corsi non residenziali, ed € 17,00 per i corsi residenziali.

1.2.7. *Diffusione della lingua e della cultura italiane (COD.05).*

Obiettivo: apprendimento della lingua e della cultura italiane da parte degli adulti stranieri, con particolare riguardo alle donne migranti, al fine di agevolarne l'inserimento nella società italiana e la partecipazione sociale.

Proponenti: soggetti, in forma singola o in partenariato, di seguito indicati:

enti ed associazioni iscritti alla prima sezione del registro di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni ed integrazioni;

enti ed associazioni iscritti al registro di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 215/2003.

Attività: iniziative corsuali finalizzate a sviluppare e ad approfondire le conoscenze e le competenze linguistiche e culturali, rispetto alla società ed alle istituzioni italiane, anche mediante l'insegnamento dell'educazione civica di base e dei principi costituzionali.

I corsi dovranno essere strutturati secondo i criteri stabiliti dal quadro comune europeo per le lingue contenuto nella raccomandazione R(98)6 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 17 marzo 1998, in modo da rispettare gli standard qualitativi idonei ad impartire i livelli di conoscenza, di seguito indicati:

a) A1: corso elementare di I livello, destinato a soggetti privi di elementi conoscitivi della lingua italiana;

b) A2: corso elementare di II livello, destinato a soggetti con una competenza linguistica di livello iniziale;

c) B1: corso intermedio di I livello, destinato a soggetti con competenza linguistica di livello intermedio.

A conclusione dei corsi dovrà essere prevista la somministrazione, ai corsisti richiedenti, della prova di esame per il conseguimento della certificazione di conoscenza della lingua italiana.

Ciascun corso dovrà prevedere un numero complessivo di almeno 90 ore di lezione per il livello A1, e di almeno 120 ore di lezione per i restanti livelli, l'obbligo di frequenza allo stesso. Inoltre, le iniziative corsuali dovranno prevedere una partecipazione dei discenti tale da assicurare che la differenza numerica tra allievi di sesso diverso non sia superiore al 20% del totale degli allievi.

I corsi dovranno essere organizzati in orari adeguati per le varie categorie di utenze (madri casalinghe, disoccupate, lavoratrici domestiche, lavoratori addetti ai servizi, ecc.), e rispondere ai diversi bisogni formativi (alfabetizzazione, qualificazione professionale, ecc.).

Destinatari: adulti/e stranieri/e regolarmente soggiornanti in Italia.

Risorse finanziarie: € 1.500.000,00. Il finanziamento richiesto per ogni singolo progetto non potrà superare l'importo di € 50.000,00 con un costo medio ora/allievo non superiore a € 11,00.

2. Requisiti di ammissibilità.

I soggetti proponenti dovranno presentare, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 4, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

a) domanda di ammissione al finanziamento, redatta secondo il modello A, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità di quest'ultimo in corso di validità;

b) copia dello statuto e dell'atto costitutivo;

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa (ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), dal legale rappresentante in ordine all'iscrizione dell'ente alla prima sezione del registro di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero al registro di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 215/2003;

d) autocertificazione avente per oggetto il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti del presente avviso;

e) dichiarazione del legale rappresentante circa l'insussistenza, nei confronti propri e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, corredata da un elenco contenente le generalità complete dei componenti dei succitati organi;

f) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa (ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) dal legale rappresentante che attesti:

1. che l'ente non si trova in stato di fallimento, liquidazione o situazioni equivalenti e che non sono pendenti domande di concordato né di amministrazione controllata;

2. che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;

3. che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse;

g) in caso di partenariato, la documentazione attestante la volontà di partecipare al partenariato (lettere di adesione, intese, accordi, ecc.), in cui venga chiaramente indicato l'ente capofila;

h) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il fatturato globale (o comunque il corrispondente dato di bilancio nel caso di ente non soggetto a fatturazione), negli esercizi 2004, 2005, 2006, il quale non potrà essere inferiore, pena l'esclusione, al triplo dell'importo massimo finanziabile per ciascun progetto afferente all'area di intervento prescelta indicata al precedente paragrafo 1. Nel caso di partenariato, il livello di fatturato potrà essere raggiunto dalla somma di fatturato ottenuta dall'insieme dei soggetti partecipanti al partenariato medesimo;

i) dichiarazione sostituiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, recante l'elenco dei principali interventi realizzati nel triennio 2004-2006 nel settore dell'integrazione sociale degli immigrati, da compilarsi utilizzando il modello B;

l) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante, dalla quale risulti che il progetto non forma oggetto di altri finanziamenti da parte di pubbliche amministrazioni;

m) lettera di adesione al progetto, a firma del dirigente scolastico dell'istituzione interessata, corredata del parere favorevole dei competenti organi collegiali, comprensiva, ove richiesta, dell'attestazione da parte del medesimo dirigente circa l'eventuale presenza negli istituti scolastici di docenti formati in italiano lingua seconda, limitatamente alle proposte rientranti nelle aree di intervento: COD.02, COD.02R di cui al paragrafi 1.2.3, 1.2.4 e nell'area di intervento COD.03, paragrafo 1.2.5, sezione «attività», lettera *b).*

Nel caso di partenariato, la documentazione sopra elencata deve essere prodotta, pena l'esclusione, da ogni componente il partenariato, ad eccezione della documentazione di cui alle lettere *a)* ed *m)* che deve essere presentata solo dal soggetto capofila. Le amministrazioni pubbliche non sono, comunque, tenute alla produzione della documentazione di cui alle lettere *b)*, *c)*, *e)*, *f)*, *h)*, *i)*. Gli altri soggetti legittimati alla presentazione delle proposte progettuali, che non siano pubbliche amministrazioni e non risultino iscritti ai registri indicati nel precedente paragrafo 1, sono esonerati esclusivamente dalla presentazione della documentazione di cui alla lettera *c).*

Ogni soggetto, sia singolarmente che in partenariato, potrà presentare per ciascuna area di intervento un solo progetto. Il totale complessivo dei progetti presentabili su tutte le aree di intervento da parte di ciascun ente, sia singolarmente che in partenariato, non potrà essere superiore a tre. Nel caso di violazione di tale prescrizione, tutte le proposte progettuali non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione.

Inoltre, ai fini della valutazione dell'elemento premiante di cui ai precedenti paragrafi 1.2.3, 1.2.4 ed 1.2.5, dovrà essere altresì prodotta la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa (ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), dal legale rappresentante in ordine all'iscrizione all'albo degli enti e delle associazioni accreditati o qualificati dal Ministero della pubblica istruzione per la formazione del personale della scuola, limitatamente alle proposte rientranti nelle aree di intervento COD.02, COD.02R, paragrafi 1.2.3, 1.2.4 e nell'area di intervento COD.03, paragrafo 1.2.5, sezione «attività», lettera *b).*

3. Limiti di eligibilità delle spese.

Il piano finanziario dovrà essere redatto utilizzando esclusivamente il modello D.

Ai fini della congruità dei costi e dell'ammissibilità delle spese, si fa richiamo, in via analogica, alla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 41/2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 30 dicembre 2003.

Il totale del finanziamento statale non può superare il 90% del costo complessivo del progetto, nel rispetto del limite massimo dell'importo finanziabile stabilito per ciascun progetto nelle diverse aree di intervento di cui al precedente paragrafo 1. L'ammontare minimo del cofinanziamento, da parte del soggetto proponente, sarà pertanto pari al 10%, da intendersi esclusivamente come apporto monetario. Nell'ambito delle spese per le risorse umane (personale dipendente, consulenti esterni, ecc.), i costi relativi al coordinamento ed alla segreteria di progetto non potranno superare globalmente il 10% del costo complessivo del progetto.

Non saranno riconosciute eligibili le spese rientranti nell'ambito delle attività di promozione del progetto che prevedono la costruzione *ex novo* di siti web.

Le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività di progetto non possono eccedere il 10% del costo complessivo del progetto (ivi comprese le spese dovute per la prestazione della garanzia fidejussoria di cui al successivo paragrafo 11).

Il mancato rispetto di tali prescrizioni sarà causa di inammissibilità del progetto.

4. Modalità di presentazione dei progetti.

I soggetti proponenti dovranno presentare i progetti utilizzando unicamente la modulistica citata nel presente avviso, disponibile sul sito internet www.solidarietasociale.gov.it

La proposta progettuale dovrà pertanto essere corredata dalla documentazione indicata al precedente paragrafo 2 e da n. quattro modelli, di seguito indicati, disponibili all'indirizzo internet sopra citato:

modello A (domanda di ammissione al finanziamento);

modello B (elenco dei principali interventi realizzati nel triennio 2004 -2006 nel settore dell'integrazione sociale degli immigrati);

modello C (scheda di progetto);

modello D (piano finanziario).

I progetti dovranno pervenire, pena l'esclusione, in una busta, chiusa e sigillata con ceralacca, controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno:

intestazione del mittente (nel caso di partenariato, comprensiva dell'elencazione di tutti i componenti);

intestazione dell'amministrazione procedente, come indicato al successivo paragrafo 5;

la dicitura: «Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati - anno 2007»;

il codice identificativo, indicato al precedente paragrafo 1, dell'area di intervento per la quale concorre la proposta progettuale.

5. Indirizzo al quale presentare i progetti.

I progetti dovranno essere presentati, pena l'esclusione, a mano, ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo corriere entro e non oltre il termine perentorio indicato al successivo paragrafo 6, al seguente indirizzo:

Ministero della solidarietà sociale

Direzione generale dell'immigrazione

Divisione I

pal. A, V piano, stanza n. 506

via Fornovo 8 - 00192 Roma

La data di presentazione del progetto è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dalla Divisione I^a^della Direzione generale dell'immigrazione. Nel caso di invio tramite raccomandata, ai fini del rispetto del termine di cui al successivo paragrafo 6, non fa fede il timbro postale di spedizione, ma la data di ricevimento da parte dell'amministrazione.

I progetti presentati a mano ovvero a mezzo corriere dovranno essere consegnati unicamente presso i locali di cui al presente paragrafo. Non saranno accettati i progetti consegnati all'ufficio passi o all'ufficio postale del Ministero.

6. Termine di presentazione dei progetti.

I progetti dovranno essere presentati entro e non oltre le ore 13 del quarantacinquesimo giorno, naturale e consecutivo, successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il suindicato termine, qualora coincidente con un giorno non lavorativo (sabato, domenica e festivo), si intende differito al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

7. Durata dei progetti.

I progetti non potranno avere una durata superiore a 18 mesi, decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione, da parte dei competenti organi di controllo, del decreto di approvazione della convenzione di finanziamento di cui al successivo paragrafo 9.

8. Cause di inammissibilità.

Saranno considerate inammissibili ed escluse, come tali, dalla valutazione le proposte progettuali:

a) redatte su supporti cartacei diversi dai modelli citati nel presente avviso;

b) prive della firma del legale rappresentante, ove esplicitamente richiesta;

c) presentate, in forma singola od associata, da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati al precedente paragrafo 1;

d) pervenuti all'amministrazione destinataria oltre il termine di cui al precedente paragrafo 6;

e) pervenute senza plico ovvero in plico non rispondente alle indicazioni di cui al precedente paragrafo 4;

f) prive di uno o più documenti elencati al precedente paragrafo 2;

g) che prevedano una durata superiore al limite massimo indicato al precedente paragrafo 7;

h) localizzate in aree territoriali diverse da quelle individuate ai paragrafi 1.2.2. e 1.2.4;

i) prive di uno o più requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2;

j) che prevedano un finanziamento statale superiore ai limiti massimi finanziabili previsti per ciascuna area di intervento, individuati al precedente paragrafo 1;

k) che richiedano un finanziamento statale superiore al 90% del costo complessivo del progetto;

l) che prevedano spese generali di ammontare superiore al 10% del costo complessivo del progetto;

m) che prevedano spese per il coordinamento e la segreteria di progetto di ammontare superiore al 10% del costo complessivo del progetto;

n) il cui cofinanziamento da parte del proponente non è costituito in via esclusiva dall'apporto monetario;

o) che risultino presentate, dal medesimo soggetto, che, sia singolarmente che in partenariato, partecipi a più di un progetto ricadente nella medesima area di intervento, o, comunque, ad un numero complessivo di progetti superiore a tre.

L'esclusione per taluna delle cause di cui al presente paragrafo sarà comunicata al soggetto proponente.

9. Valutazione dei progetti.

La valutazione dei progetti sarà effettuata da una o più commissioni nominate con decreto del direttore generale dell'immigrazione.

La commissione procederà inizialmente all'esame delle proposte progettuali pervenute sotto il profilo dell'ammissibilità e successivamente procederà alla valutazione dei progetti dichiarati ammissibili al finanziamento.

I progetti ammessi saranno valutati sulla base di una griglia di criteri, che fanno riferimento ai requisiti soggettivi, alle caratteristiche del progetto ed agli elementi finanziari dello stesso.

CRITERI	PUNTEGGI
A. REQUISITI SOGGETTIVI	
A1. Esperienza specifica dei soggetti attuatori nell'area di intervento (1)	10
A2. Esperienza maturata sul territorio di intervento	10
TOTALE A	**20**
B. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO	
B1. Completezza e rispondenza della proposta agli obiettivi ed alle priorità del presente avviso	14
B2. Elementi di innovatività, rispetto al territorio e/o alla tipologia di intervento	2
B3. Capacità di replicabilità dell'azione in contesti diversi e/o analoghi	3
B4. Rilevanza strategica del progetto intesa come pertinenza dell'azione ad incidere concretamente sui problemi o sulle criticità evidenziate nel contesto territoriale	12
B5. Capacità effettiva di raccordo con i soggetti (istituzionali, del terzo settore, imprenditoriali, ecc.) che operano sul territorio di intervento	5
B6. Livello di partecipazione all'azione dei partners (2)	**8**
B7. Sostenibilità dell'azione (sotto gli aspetti finanziario e istituzionale)	5
B8. Esperienza e competenza delle risorse umane impiegate	3
B9. Promozione del progetto (azioni di informazione, di pubblicizzazione, di diffusione delle informazioni su siti web esistenti,…)	4
B10. Metodologia (presenza di indicatori di efficacia del progetto, coerenza delle azioni proposte rispetto agli obiettivi ed ai risultati attesi)	4
TOTALE B	**60**
C. ELEMENTI FINANZIARI	
C1. Ammontare del cofinanziamento del proponente e degli eventuali partners	12
C2. Coerenza tra contenuti del progetto e piano finanziario	3
C3. Congruità complessiva dei costi del piano finanziario	5
TOTALE C	**20**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**100**

*NOTE:

(1) Per le proposte progettuali presentate nell'ambito delle aree di intervento COD.02, COD.02R, paragrafi 1.2.3, 1.2.4 e dell'area di intervento COD.03, paragrafo 1.2.5, sezione «attività», lettera *b)* il suddetto criterio sarà rappresentato anche dall'iscrizione all'albo degli enti e delle associazioni accreditate o qualificate dal Ministero della pubblica istruzione a svolgere attività formativa nelle scuole.

(2) Per le proposte progettuali presentate nell'ambito dell'area di intervento COD.02 paragrafo 1.2.3 il suddetto criterio sarà rappresentato anche dalla presenza, nelle istituzioni scolastiche coinvolte, di docenti formati in italiano lingua seconda.

Ai fini della valutazione dell'idoneità, ciascun progetto dovrà conseguire un punteggio complessivo minimo di 60 punti.

A conclusione dell'istruttoria la commissione incaricata definisce, per ciascuna area di intervento, la graduatoria finale dei progetti, che verrà approvata con decreto del direttore generale dell'immigrazione.

La graduatoria conterrà l'elenco dei progetti, in ordine decrescente di punteggio attribuito dalla commissione di valutazione, finanziabili fino ad esaurimento delle risorse destinate alle singole aree di intervento.

Nel caso in cui due o più progetti conseguano il medesimo punteggio ed occupino nella graduatoria una posizione tale da non permettere l'ammissione al finanziamento di tutti i progetti con pari punteggio, l'ordine di posizione nella graduatoria sarà determinato tramite sorteggio.

I progetti ricompresi in graduatoria, in quanto ritenuti idonei, ma non ammessi al finanziamento, per esaurimento delle risorse finanziarie originariamente destinate, potranno essere finanziati, nel caso di mancata integrale utilizzazione delle somme riservate ad una o più aree di intervento, a seguito di riallocazione delle risorse finanziarie (secondo le modalità indicate nella direttiva del 3 agosto 2007), ed entro i limiti delle stesse.

Dell'approvazione della graduatoria verrà data comunicazione a tutti i soggetti proponenti.

Il provvedimento sarà inoltre pubblicato sul sito internet www.solidarietasociale.gov.it

Con i soggetti proponenti i progetti ammessi al finanziamento sarà stipulata apposita convenzione nella quale saranno disciplinate le modalità di realizzazione del progetto e i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tra il Ministero e l'ente beneficiario del finanziamento.

Poiché gli impegni di spesa dovranno essere assunti, da parte di questa amministrazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2007, la convenzione dovrà essere sottoscritta entro il termine inderogabile che sarà indicato nella comunicazione di approvazione della graduatoria. Il mancato rispetto di tale termine comporterà la decadenza dal diritto al finanziamento, con possibilità di subentro nel diritto medesimo in capo al soggetto proponente il progetto idoneo, collocato nella posizione immediatamente successiva nella graduatoria.

10. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO.

Il finanziamento statale sarà erogato in due tranches:

una quota del 70% del finanziamento medesimo, ad avvenuta ricezione della dichiarazione di avvio delle attività progettuali nonché della garanzia fidejussoria da prestarsi secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 11;

il saldo, fino ad un massimo del 30% del finanziamento, ad avvenuta ricezione della relazione finale e della rendicontazione delle spese sostenute.

I pagamenti saranno disposti secondo la tempistica sotto indicata:

entro quarantacinque giorni dalla ricezione della documentazione richiesta per l'erogazione della prima tranche;

entro novanta giorni dall'esito positivo della verifica disposta sulla relazione e la rendicontazione finale.

11. PROCEDURE DI AVVIO, ATTUAZIONE E DI RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI.

I progetti dovranno essere avviati, inderogabilmente, pena la revoca del finanziamento, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta registrazione del decreto di approvazione della convenzione presso i competenti organi di controllo e concludersi nei tempi stabiliti. Eventuali proroghe del termine finale potranno essere concesse, sino ad un massimo di sei mesi, in presenza di cause imprevedibili e non imputabili al soggetto attuatore, che impediscano la realizzazione del progetto nei tempi programmati.

Ai fini dell'erogazione della prima tranche di contributo, il soggetto proponente dovrà produrre la seguente documentazione:

a) dichiarazione della data di avvio delle attività progettuali, sottoscritta dal legale rappresentante;

b) documento attestante l'avvenuta prestazione della garanzia contro i rischi di mancata realizzazione del progetto, di importo pari al 70% del finanziamento statale concesso, mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da parte di un istituto bancario ovvero da parte di un intermediario finanziario non bancario iscritto negli elenchi previsti dal decreto legislativo n. 385/1993.

La fidejussione dovrà valere fino al dodicesimo mese successivo alla data di conclusione dei progetto, e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell'amministrazione. La fidejussione dovrà inoltre contenere la clausola della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Per i progetti di durata superiore a dodici mesi, i soggetti attuatori dovranno presentare, entro trenta giorni dalla scadenza della prima annualità, una relazione intermedia sullo stato di attuazione del progetto, corredata da un prospetto recante l'indicazione delle spese sostenute nel periodo di riferimento e redatto coerentemente con l'impostazione del piano finanziario.

I soggetti titolari dei progetti possono proporre adeguamenti o modificazioni motivati rispetto al progetto iniziale, che non ne alterino l'impostazione e le finalità, da sottoporre alla preventiva approvazione da parte dell'amministrazione. Eventuali variazioni compensative tra le singole macrovoci di spesa contemplate nel piano finanziario dovranno essere evidenziate all'atto della presentazione della rendicontazione e della relazione finali di cui al presente paragrafo, precisandone le motivazioni.

Le variazioni compensative che comportano uno scostamento eccedente il 20% della singola macrovoce di spesa dovranno essere previamente autorizzate dal Ministero, su richiesta motivata del soggetto proponente.

Entro quarantacinque giorni dalla conclusione delle attività progettuali, il soggetto attuatore dovrà presentare la sottoindicata documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante:

relazione finale, redatta secondo la modulistica che sarà fornita dall'amministrazione procedente;

rendicontazione finale, redatta coerentemente all'impostazione del piano finanziario;

elenco dei giustificativi delle spese sostenute, distinto per macrovoci di spesa.

I giustificativi delle spese sostenute in esecuzione delle attività progettuali dovranno essere conservati e resi disponibili all'amministrazione fmo a due anni dalla conclusione del progetto.

12. UTILIZZO DEL LOGO MINISTERIALE.

Dall'assegnazione del finanziamento statale discende l'obbligo per il soggetto attuatore di utilizzare il logo ufficiale del Ministero della solidarietà sociale, con la dicitura «Progetto finanziato dal Ministero della solidarietà sociale», sulle opere realizzate, sulla documentazione informativa, compresi i siti internet, i seminari ed i convegni connessi all'attività di promozione del progetto.

Il predetto logo sarà fornito dall'amministrazione procedente all'avvio delle attività.

Il materiale informativo suddetto dovrà essere messo a disposizione dell'amministrazione, anche su supporto informatico, ai fini della eventuale diffusione attraverso il sito istituzionale.

13. PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE.

I principi di parità di genere e di non discriminazione, in considerazione della loro valenza trasversale, dovranno informare tutti gli interventi finanziati con il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, attraverso l'impiego di modalità atte a superare gli ostacoli che impediscono di fatto il pieno esercizio dei diritti riconosciuti agli immigrati ed alle immigrate dall'ordinamento giuridico italiano.

14. ALTRE INFORMAZIONI.

I soggetti interessati potranno inviare quesiti per posta elettronica all'indirizzo: dgimmigrazione@solidarietasociale.gov.it non oltre ventuno giorni prima del termine di scadenza per la presentazione dei progetti, indicando nella rubrica «Oggetto» il codice identificativo dell'area di intervento di cui al paragrafo 1 per la quale si intende concorrere.

Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet www.solidarietasociale.gov.it. Parimenti sul medesimo sito internet saranno pubblicate tutte le informazioni relative al procedimento di cui al presente avviso.

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Il responsabile del procedimento è il dott. Alessandro Lombardi, dirigente della divisione I della Direzione generale dell'immigrazione.

07A07986

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-216) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 0 9 1 7 *

€ 1,00